

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	24
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	50
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni e Turco</i>)	54
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari. Atto n. 338 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	32
Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative</i>)	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. Emendamenti C. 4008 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	35
ALLEGATO 4 (<i>Parere</i>)	76
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	77
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	39
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	78

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	43
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato</i>)	80
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	46
Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari. Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	46

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 12.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Atto n. 308.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere (*vedi allegato 1*). Comunica che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte dei deputati Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni e Turco, appartenenti al gruppo Misto (*vedi allegato 2*).

Ricorda che sul provvedimento deve esprimere i propri rilievi la IX Commissione, rilievi che saranno tenuti in considerazione dai relatori per una proposta definitiva che sarà posta in votazione nella seduta di domani.

Federica DAGA (M5S) osserva che nella proposta di parere presentata dai relatori mancano alcune questioni avanzate dal suo gruppo. Se, quindi, la proposta rimarrà quella attuale, preannuncia la presentazione di un parere alternativo. Rileva come la visione dei servizi pubblici del Governo sia diametralmente opposta a quella del Movimento 5 Stelle. Il suo gruppo intende, infatti, i servizi pubblici come garanzia di servizi offerti ai cittadini, e non in una visuale di mercificazione, come li intende il Governo e come dimostrano le misure di incentivazione all'aggregazione delle società, caldegiate da alcuni organi di stampa quale, ad esempio, il *Sole 24 ore*. Ribadisce la grande rilevanza del servizio idrico e ricorda come la ministra Madia si era impegnata allo stral-

cio delle norme che lo riguardano. Nel parere dei relatori questa volontà non risulta con chiarezza ed appare anche poco congruo il riferimento a raccordi con la normativa vigente. Ricorda altresì la petizione popolare, corredata di più di duecentomila firme, con la quale si chiede appunto lo stralcio dal provvedimento delle norme sul servizio idrico. Osserva come l'eliminazione del riferimento al servizio idrico dallo schema è ben altra cosa da quella proposta nel parere dei relatori.

Evidenzia come altre criticità dello schema sottolineate dal suo gruppo non siano state recepite nel parere. Ad esempio la riduzione della gestione pubblica con l'affidamento ad aziende speciali oppure la questione delle tariffe sul capitale investito o ancora la questione delle previsioni premiali previste per le aggregazioni.

Domenico MENORELLO (CI) desidera soffermarsi su due aspetti della proposta di parere dei relatori. Condivide le osservazioni sulla gestione *in house*, poiché ritiene che lo schema attuale preveda una normativa che appesantisce eccessivamente il procedimento, non in linea con l'Europa. Si chiede inoltre se non sia questa l'occasione, partendo dall'articolo 5 dello schema che introduce il principio di sussidiarietà, per prevedere l'introduzione dell'azionariato popolare diffuso, con un 20 per cento del capitale, ad esempio, articolato per aree comunitarie o filiere funzionali. L'esempio classico di attivazione di tale sistema è il trasporto pubblico locale, dove così ci sarebbe maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini. Rileva come all'articolo 23 dello schema, con riguardo all'erogazione delle risorse del fondo dei trasporti, si faccia riferimento ancora alla spesa storica, invece che ai costi *standard*, come agli articoli 22 e 25. Si tratta di una contraddizione che, a suo avviso, va sanata.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) osserva che i sei mesi previsti per l'adeguamento alla normativa da parte delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano siano pochi e chiede, pertanto, che nel parere sia inserita la previsione di un tempo più congruo. Ritiene, inoltre, che gli impianti a fune debbano essere esclusi dal regime di concessione.

Marilena FABBRI (PD) ritiene sia necessario attendere l'espressione dei rilievi da parte della IX Commissione. A suo parere, infatti, l'articolo 23 dello schema rischia di penalizzare la scelta delle aziende pubbliche di mettersi sul mercato, sistemare i propri bilanci e di condurre una lotta all'evasione.

Andrea CECCONI (M5S) ritiene che la questione legata al trasporto pubblico locale debba essere stralciata dallo schema di decreto, in quanto non prevista dalla legge di delegazione. È chiara la volontà del Governo di arrivare a conseguire una legge organica sulla materia dei servizi pubblici locali, ma va rispettata la delega data dal Parlamento. Non concorda sull'introduzione dell'azionariato proposta dal deputato Menorello e sottolinea come non a caso sia una proposta avanzata anche dall'amministratore delegato di Acea. La proposta avrebbe senso se i cittadini potessero far parte del Consiglio di amministrazione delle società, altrimenti il risultato sarà solo quello di dare agevolazioni fiscali a società già dominanti sul mercato.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, con riferimento a quanto osservato dalla deputata Daga, precisa che la volontà del Governo, al di là del parere parlamentare, è quella di escludere con chiarezza dal decreto legislativo il sistema idrico integrato. Sulle incentivazioni alle aggregazioni, fa osservare come queste nascano dall'esigenza di avere operatori solidi e di evitare eventuali fallimenti di società e come queste siano nello spirito della riforma e non siano influenzate da pressioni esterne. Rileva come il Governo abbia effettuato una scelta di campo precisa, inserendo i servizi pubblici locali all'interno del diritto di cittadinanza, sottraen-

doli alla legislazione regionale. Sul trasporto pubblico locale ricorda come sia stato raggiunto un accordo prima in sede di Conferenza unificata e poi con le regioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, osserva come il parere della Commissione debba dettare dei principi che saranno poi tradotti in norma dal legislatore delegato. Sarà questi, quindi, a raccordare le disposizioni del decreto legislativo alla normativa vigente e non la Commissione, che non può indicare nel suo parere rinvii specifici.

Andrea GIORGIS (PD), *relatore*, desidera mettere in rilievo un aspetto apparentemente secondario. Il tema del servizio idrico integrato deve essere letto con riferimento non solo all'esito del *referendum*, ma specialmente alla sentenza della Corte costituzionale che ha stabilito che il Parlamento nel legiferare tenga conto dell'esito del *referendum* medesimo. Osserva inoltre come il servizio idrico integrato, con riferimento alla tutela della salute, non abbia maggiore rilevanza di altri servizi pubblici come, ad esempio, lo smaltimento dei rifiuti. Evidenzia inoltre come il servizio idrico abbia anche fondamenti industriali, che lo caratterizzano sotto il profilo della gestione e degli investimenti. La proposta di parere dei relatori tiene conto di tutti questi aspetti. Sulla mancanza di richiesta dello stralcio delle disposizioni sul trasporto pubblico locale, rileva come non si sia ravvista una violazione delle delega, ma come invece sia stata considerata una conseguente scelta politica. Ribadisce, come già detto dal Presidente, che nella proposta definitiva i relatori terranno conto del parere della IX Commissione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari.

Atto n. 338.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame reca le disposizioni per il recepimento della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, impiegati come dirigenti, lavoratori specializzati e lavoratori in formazione, nell'ambito di trasferimenti intra-societari, la cosiddetta direttiva ICT (*Intercorporate transfers*). La direttiva ha l'obiettivo di agevolare i trasferimenti intra-societari per i lavoratori non comunitari di società transnazionali con sedi al di fuori dell'Unione europea. Lo schema, in primo luogo, introduce una disciplina particolare per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari. Inoltre, provvede a disciplinare l'ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea per trasferimenti intra-societari e che successivamente vengono trasferiti dal datore di lavoro in Italia. La normativa italiana prevede già disposizioni che agevolano la permanenza di lavoratori chiamati dal proprio datore di lavoro, operante nel territorio nazionale, a trasferirsi temporaneamente in Italia per svolgere funzioni o compiti specifici oppure per tirocinio, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, rispettivamente lettera f) e lettera g), del testo unico immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. A questi si applicano le previsioni contenute nel medesimo articolo 27 destinate ai dirigenti, personale specializzato e lavoratori appartenenti a categorie particolari. Successivamente, in attua-

zione della normativa comunitaria, sono state introdotte specifiche agevolazioni in ordine all'ingresso e al soggiorno di alcune categorie di stranieri quali: volontari (articolo 27-*bis*, introdotto dal decreto legislativo n. 154 del 2007 recante attuazione della direttiva 2004/114/CE); ricercatori (articolo 27-*ter* introdotto dal decreto legislativo n. 17 del 2008 recante attuazione della direttiva 2005/71/CE); lavoratori altamente qualificati destinatari della cosiddetta Carta blu UE, di cui all'articolo 24-*quater* introdotto dal decreto legislativo n. 108 del 2012 recante attuazione della direttiva 2009/50/CE. Il provvedimento in esame sottrae i lavoratori in possesso di permesso di soggiorno con la dicitura ICT alla normativa generale dei « fuori quota », di cui al citato articolo 27 del testo unico, per dedicare loro una disciplina specifica che prevede requisiti, stabiliti dalla direttiva, quali una durata minima del rapporto di lavoro e il possesso di titoli di studio specifici per l'esercizio delle funzioni alle quali sono chiamati. Di particolare rilievo le disposizioni che agevolano la possibilità per i lavoratori ICT di spostarsi per motivi di lavoro all'interno dell'Unione europea in virtù di un unico titolo abilitante rilasciato da uno Stato membro.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – la legge di delegazione europea 2014 ed in particolare del relativo Allegato B, punto 41, che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2014/66/UE. Il termine di recepimento è fissato dalla direttiva al 29 novembre 2016, mentre la scadenza della delega è stabilita entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato dalla direttiva, e quindi al 29 settembre 2016. Lo schema di decreto è stato trasmesso alle Presidenze delle Camere il 28 settembre 2016. Ricorda che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 114 del 2015, rinvia, per quanto riguarda i termini per l'esercizio delle deleghe all'articolo 31, comma 1, della Legge n. 234 del 2012, che prevedeva

come termine generale di delega quello dei due mesi antecedenti il termine di recepimento; tale termine è stato portato a 4 mesi dall'articolo 29, comma 1, lettera *b*), della legge n. 115 del 2015, la legge europea per il 2014. Per le direttive il cui termine sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei 3 mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Per gli schemi di decreto legislativo per i quali è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari, questo è reso entro 40 giorni dalla trasmissione e qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, come nel caso dello schema in esame, questi ultimi sono prorogati di tre mesi, ai sensi dell'articolo 31, comma 3 della legge n. 234 del 2012.

Lo schema è costituito da 5 articoli.

L'articolo 1 introduce due nuovi articoli al citato decreto legislativo n. 286 del 1998, il testo unico immigrazione: l'articolo 27-*quinquies*, che disciplina l'ingresso e il soggiorno di lavoratori stranieri per trasferimenti intra-societari e l'articolo 27-*sexies* relativo alla particolare ipotesi di lavoratori già ammessi in un altro Stato dell'Unione europea e che vengono successivamente trasferiti dal datore di lavoro in Italia.

Il nuovo articolo 27-*quinquies* consente ai lavoratori stranieri, chiamati a svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari, l'ingresso e il soggiorno nel nostro Paese, per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle cosiddette « quote d'ingresso » previste dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. Il nuovo articolo 27-*quinquies* individua il campo di applicazione soggettivo della nuova disciplina, in conformità all'articolo 3 della direttiva, che riguarda: dirigenti; lavoratori specializzati, la cui definizione coincide con quella di personale specializzato ai sensi dell'articolo 3, lettera *f*), della direttiva; lavoratori in formazione, provvisti di diploma universi-

tario, definiti dipendenti in tirocinio dall'articolo 3, lettera g), della direttiva. L'articolo reca, inoltre, la definizione di trasferimento intra-societario – ossia il distacco temporaneo di un lavoratore residente al di fuori dell'Unione europea in una « entità ospitante » in Italia, di una impresa stabilita in un Paese terzo o di una impresa collegata *ex* articolo 2359 del codice civile – e di entità ospitante – ossia sede, filiale o rappresentanza italiana dell'impresa – così come stabilito dalla direttiva. Si stabilisce altresì il vincolo che il rapporto di lavoro tra il lavoratore distaccato e l'impresa duri da almeno 3 mesi e che la disciplina non trova applicazione nei confronti delle seguenti categorie di stranieri: ricercatori; lavoratori che beneficiano di diritti di libera circolazione analoghi a quelli previsti per i cittadini UE in virtù di specifici accordi tra l'Unione ed il Paese terzo di appartenenza; lavoratori distaccati di imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione, di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE; lavoratori autonomi; coloro che svolgono lavoro somministrato; studenti a tempo pieno o tirocinanti nell'ambito di percorso di studio. La durata massima del trasferimento è fissata in tre anni per dirigenti e lavoratori specializzati e in un anno per tirocinanti. È previsto un periodo di pausa pari a 3 mesi tra la fine della durata massima del trasferimento e la presentazione di una nuova domanda. Si riconosce ai lavoratori ammessi in Italia nell'ambito di trasferimenti intra-societari una serie di diritti e benefici in ambito lavoristico. In particolare, si prevede: la garanzia delle condizioni di lavoro e di occupazione previste dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 136 del 2016, in materia di distacco temporaneo di lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui lavorano abitualmente: il riconoscimento di un trattamento uguale a quello riservato ai lavoratori italiani per quanto concerne la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria nonché per ciò che riguarda

l'erogazione dei beni e servizi a disposizione del pubblico, ad esclusione dell'accesso ad un alloggio e dei servizi forniti dai centri per l'impiego; l'applicazione, in caso di mobilità intra unionale, del Regolamento (CE) n. 1231/2010, che ha esteso anche ai cittadini dei Paesi terzi non membri dell'UE le disposizioni di diritto europeo sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Al riguardo, il recente decreto legislativo n. 136 del 2016, emanato in attuazione della Direttiva 2014/67/UE, provvede a sostituire ed integrare la precedente normativa in materia, disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, che viene contestualmente abrogato. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 136 del 2016 stabilisce, in particolare, che al rapporto di lavoro tra le imprese che, nell'ambito di una prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori in favore di un'altra impresa ed alle imprese di cabotaggio, nonché ai lavoratori distaccati, trovino applicazione, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco. Lo stesso articolo, altresì, precisa che le garanzie attinenti ad alcuni istituti lavoristici regolamentati dalla legge o dalla contrattazione collettiva non trovino applicazione in caso di specifici lavori. La norma infine, prevede specifiche disposizioni per particolari istituti. In particolare, si dispone: l'applicazione delle medesime condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore per i lavoratori in somministrazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015; l'applicazione dello specifico regime di responsabilità solidale tra committente imprenditore o datore di lavoro e l'appaltatore entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto per quanto attiene la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di TFR, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione

del contratto di appalto; il riconoscimento del diritto degli ausiliari dell'appaltatore verso il committente a proporre azione diretta contro il committente per il conseguimento di quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore; per quanto attiene la somministrazione di lavoro, il riconoscimento dell'obbligazione solidale tra utilizzatore e somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore; nel contratto di trasporto, il riconoscimento, nei casi di irregolarità retributive, previdenziali e assicurative emerse a carico del vettore e non controllate dal committente, dell'obbligazione solidale tra committente e vettore, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti. Altri commi del nuovo articolo 27-*quinquies* disciplinano le procedure relative alla richiesta e al rilascio del nulla osta al trasferimento intra-societario. In particolare, la domanda di nulla osta deve essere inoltrata dal datore di lavoro e presentata allo sportello unico per l'immigrazione, istituito in ogni provincia presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG). La domanda in questione deve contenere alcuni requisiti specifici a pena di rigetto della stessa. In primo luogo deve essere allegata la documentazione attestante che l'entità ospitante e l'impresa stabilita nel paese terzo appartengono alla stessa impresa o allo stesso gruppo di imprese e che il lavoratore è stato dipendente dell'impresa per un periodo minimo di 3 mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento. Dal contratto di lavoro o dalla lettera di incarico deve risultare: la durata del trasferimento e l'ubicazione dell'entità ospitante; che il lavoratore ricoprirà un posto di dirigente, di lavoratore specializzato o di lavoratore in formazione nell'entità ospitante; la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di occupazione durante

il trasferimento; che al termine del trasferimento intra-societario, lo straniero farà ritorno in un Paese terzo. Deve essere inoltre comprovato: il possesso delle qualifiche, dell'esperienza professionale e del titolo di studio prescritti; il possesso da parte dello straniero dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'ipotesi di esercizio della professione regolamentata. Sono, infine, da indicare: gli estremi di passaporto valido o documento equipollente dello straniero; per i lavoratori in formazione, il piano formativo individuale contenente la durata, gli obiettivi formativi e le condizioni di svolgimento della formazione; l'impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano specifici accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza. Inoltre, l'entità ospitante si impegna a comunicare allo sportello unico per l'immigrazione ogni variazione del rapporto di lavoro che incide sulle condizioni di ammissione di cui sopra. La procedura per il rilascio del nulla osta può essere così sintetizzata: l'entità ospitante presenta richiesta di nulla osta allo sportello unico immigrazione presso la prefettura; entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta l'entità ospitante trasmette la documentazione prescritta allo sportello unico; lo sportello procede alla verifica della regolarità, della completezza e dell'idoneità della documentazione; in caso di irregolarità sanabile della documentazione lo sportello unico invita l'entità ospitante ad integrare la stessa; lo sportello unico per l'immigrazione acquisisce i pareri di competenza della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per la verifica delle prescritte condizioni e della questura per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero; il procedimento si conclude entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione della richiesta con il rilascio o il rigetto del nulla osta; nel caso di esito favorevole, lo sportello unico adempie al compito di trasmettere telematicamente il nulla osta e il codice fiscale dello straniero agli Uffici consolari per il rilascio del visto.

Il nulla osta ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio. Per il procedimento amministrativo del rilascio del nulla osta si fa rinvio alle modalità dettagliate, ove compatibili, indicate agli articoli 30-*bis* e 31 del regolamento di attuazione del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999. Viene espressamente esclusa l'applicazione della disposizione del regolamento che prescrive l'indicazione sul contratto di soggiorno dell'eventuale trattenuta dalla retribuzione delle spese per alloggio. Il nulla osta ha la durata massima di 6 mesi dalla data di rilascio e può essere sostituito da una comunicazione presentata con modalità telematiche allo sportello unico per l'immigrazione dall'entità ospitante, qualora questa abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, un apposito protocollo di intesa con cui garantisca la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per il nulla osta. I casi di rifiuto e revoca del nulla osta, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, ricorrono nelle seguenti ipotesi: mancato rispetto delle prescritte condizioni; presentazione di documenti ottenuti mediante frode o falsificati o contraffatti; istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; mancato rispetto da parte dell'entità ospitante degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione; l'entità ospitante è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica. L'articolo 5, § 8 della direttiva prevede la non ammissione dello straniero per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica. Tale disposizione, non recepita nel provvedimento in esame, è prevista in via generale dall'articolo 4, comma 3, del testo unico. Una volta ottenuto il nulla osta lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso, presenta allo sportello unico per l'immigrazione che lo ha rilasciato, richiesta di permesso di soggiorno. Entro i successivi 45 giorni, il questore rilascia al lavoratore che ha ri-

cevuto il nulla osta, un permesso di soggiorno per trasferimento societario, rubricato « ICT » con le medesime modalità e caratteristiche ordinarie di cui all'articolo, 5, comma 8, del testo unico. Si ricorda che le caratteristiche tecniche dei permessi di soggiorno sono fissate dal decreto del Ministero dell'interno 23 luglio 2013, recante le regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, emanato in attuazione del Regolamento (CE) n. 1030/2002. Il permesso di soggiorno ICT ha durata pari a quella del trasferimento infra-societario e può essere rinnovato, sempre nei limiti di durata massima di 3 anni per dirigenti e specializzati e di un anno per tirocinanti, in caso di proroga del distacco temporaneo e previa verifica, da parte dello sportello unico per l'immigrazione dei presupposti della proroga. Il rinnovo è consentito anche qualora lo straniero svolge attività lavorativa in altro Stato membro. Sono causa di rifiuto del rilascio o di mancato rinnovo del permesso di soggiorni ICT, nonché causa di revoca: l'ottenimento del permesso di soggiorno in modo fraudolento o la sua falsificazione o contraffazione; la mancata soddisfazione delle condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal testo unico immigrazione o il soggiorno per finalità diverse da quelle per le quali il lavoratore è stato autorizzato; la comminazione di sanzioni a carico dell'entità ospitante per lavoro non dichiarato o occupazione illegale; l'istituzione dell'entità ospitante principalmente allo scopo di agevolare l'ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario; il raggiungimento della durata massima di tre anni del trasferimento intra-societario. La revoca del permesso di soggiorno – e non anche il rigetto o il rifiuto del rinnovo – è comunicato per iscritto sia al lavoratore, sia all'entità ospitante. Il titolare del permesso di soggiorno ICT ha diritto al ricongiungimento familiare alle stesse condizioni previste dall'articolo 29 del testo unico, con la differenza che tale diritto è consentito a prescindere dalla durata del permesso di soggiorno, analogamente a quanto previsto anche per i titolari della Carta blu UE; infatti l'articolo 28 del testo

unico richiede, in tutti gli altri casi, la titolarità di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Permangono le altre condizioni prescritte dal citato articolo 29. Non viene previsto espressamente quanto stabilito dall'articolo 19, § 4 della direttiva che dispone il rilascio del permesso di soggiorno per i familiari entro 90 giorni dalla richiesta. Pertanto, sembra applicarsi la disposizione più favorevole – entro 60 giorni – prevista in via generale per il rilascio di tutti i tipi di permesso di soggiorno, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del testo unico. È previsto, inoltre, l'ingresso del familiare al seguito del lavoratore. In questo caso, viene specificato che la richiesta deve essere presentata allo sportello unico immigrazione insieme a quella per il nulla osta e come questa deve essere definita entro 45 giorni. Si prevede inoltre che lo straniero titolare di un permesso ICT sia riammesso nel territorio nazionale su richiesta di un altro Stato membro UE qualora questo si opponga alla possibilità che il medesimo lavoratore soggiorni e lavori nel proprio Stato membro per periodi inferiori, mobilità di breve durata, o superiori a novanta giorni, mobilità di lunga durata. Si stabilisce una disposizione di chiusura che prevede l'applicazione agli stranieri impiegati nell'ambito di trasferimenti infra societari, ove compatibili, delle stesse disposizioni generali sul rapporto di lavoro a tempo subordinato valide per gli stranieri. Viene espressamente escluso l'obbligo di sottoscrizione del contratto di soggiorno tra datore di lavoro e lavoratore. Per quanto riguarda le sanzioni, nell'ipotesi di impiego di lavoratori in assenza di permesso di soggiorno ICT o per le ipotesi in cui il permesso, benché rilasciato, sia successivamente scaduto, revocato o annullato e non ne sia stato richiesto nei termini il rinnovo, si prevede l'applicazione delle stesse sanzioni previste in via generale dall'articolo 22 del testo unico per i datori di lavoro che impiegano stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ed in particolare: la reclusione da sei mesi a tre anni e multa di 5.000 euro per ogni

lavoratore impiegato; le aggravanti in caso di più di tre occupati, di lavoro minorile o di sfruttamento e la sanzione accessoria del pagamento delle spese di rimpatrio. Inoltre, viene prevista anche l'applicazione della disposizione secondo la quale al lavoratore che denuncia lo sfruttamento è rilasciato un permesso di soggiorno specifico.

L'articolo 27-*sexies* ha per oggetto la mobilità tra Paesi membri dei lavoratori stranieri interessati a trasferimenti intra societari, disciplinando l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale di lavoratori già titolari di un permesso ICT rilasciato da un altro Stato membro. Per costoro, in primo luogo, è prevista l'esenzione dal visto di ingresso. Le procedure di ingresso sono differenziate a seconda della durata del soggiorno: per periodi inferiori a 90 giorni, nell'arco temporale di 180 giorni, è sufficiente la presentazione della «dichiarazione di presenza» al questore alla quale sono tenuti in via generale tutti gli stranieri con permesso di soggiorno rilasciato da altro Paese dell'Unione Europea; per le richieste di mobilità di lunga durata, superiore ai 90 giorni, la direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di adottare la stessa procedura semplificata per i periodi inferiori, che richiede la sola dichiarazione di presenza, oppure la procedura per i lavoratori che fanno in Italia il loro primo ingresso nell'Unione europea. Il legislatore delegato ha optato per questa seconda ipotesi stabilendo la necessità di richiedere il nulla osta che, anche in questo caso, può essere sostituito dalla comunicazione resa allo sportello unico dalle imprese che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Ministero dell'interno. Le procedure e le modalità di rilascio del nulla osta per la mobilità lunga sono sostanzialmente analoghe a quelle di cui all'articolo 27-*quinquies* con la differenza che non è richiesta la dimostrazione del periodo minimo di 3 mesi di impiego del lavoratore nell'impresa e del possesso delle qualifiche professionali e del piano formativo. Anche le cause di rifiuto o revoca del nulla osta sono analoghe. Agli stranieri in «mobilità lunga» è rilasciato

un apposito permesso di soggiorno rubricato « mobile ICT ». Nelle more del rilascio del nulla osta e del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno valido rilasciato da altro Stato membro da titolo allo svolgimento dell'attività lavorativa. Ai lavoratori in possesso di permesso di soggiorno mobile ICT si applicano le medesime disposizioni previste per i titolari di permesso ICT in materia di ricongiungimento familiare, condizioni di lavoro, sanzioni.

L'articolo 2 dello schema di decreto individua nel Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, l'autorità interna con le funzioni di punto di contatto con gli altri Paesi dell'Unione per lo scambio di informazioni e documentazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni introdotte nel presente provvedimento.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che i soggetti pubblici interessati all'attuazione del presente decreto debbano provvedere agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede alcune disposizioni abrogative sia del testo unico, sia del regolamento di attuazione, finalizzate ad eliminare il riferimento ai lavoratori distaccati contenuto attualmente nella disciplina generale relativa ai cosiddetti « fuori quota ».

L'articolo 5 dispone in ordine alla entrata in vigore, fissata al giorno successivo della sua pubblicazione.

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dalla analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, lo schema di decreto incide sulla materia « immigrazione » che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *b*), della Costituzione.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 12.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.

Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo base è scaduto alle ore 15 del 17 ottobre e che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Ricorda che, nella seduta del 6 ottobre scorso, la Commissione, sulla base della proposta avanzata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di delimitare l'ambito del proprio esame ad alcuni specifici

aspetti: determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento; disciplina del rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio, spese generali e disciplina della diaria dei parlamentari; regime tributario; regime di trasparenza connesso alle suddette materie. Tale delimitazione è stata deliberata, oltre che in base alla necessità di rispettare il corretto rapporto con le norme e i principi costituzionali (*in primis* quello dell'autonomia parlamentare) e alla verifica dell'appropriatezza della fonte normativa utilizzata, anche in ragione della considerazione che talune disposizioni recate da alcune proposte di legge abbinata incidono sul rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari e sui vitalizi e che tali argomenti sono oggetto di proposte di legge attualmente all'esame, rispettivamente, dell'XI e della I Commissione.

Ricorda, altresì, che, come da lui precisato nella medesima seduta del 6 ottobre scorso, a seguito della predetta deliberazione della Commissione il suddetto perimetro è stato considerato vincolante ai fini della predisposizione e dell'adozione del testo base per il prosieguo dell'esame ed è altresì da considerarsi vincolante per la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative ad esso riferite.

Alla luce di quanto sopra esposto e di quanto previsto dall'articolo 89 del regolamento sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

Artini 1.19 limitatamente ai commi 2 e 3 che recano disposizioni in materia di indennità spettanti ai componenti dei consigli e delle Assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ferro 1.4 che prevede che i membri del Parlamento non possano percepire redditi derivanti dall'attività libero-professionale;

Caparini 1.01 che detta disposizioni in materia di vitalizi spettanti ai membri del Parlamento e ai consiglieri regionali;

Artini 2.19, limitatamente all'ultimo periodo del comma 4, Famiglietti 3.4, limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6, Fa-

miglietti 3.3, limitatamente al secondo periodo del comma 2 e al comma 3, Ivan Catalano 3.16, limitatamente alla parte consequenziale, secondo, terzo e quarto periodo, Cristian Iannuzzi 3.11, limitatamente al secondo periodo e l'articolo aggiuntivo Quaranta 3.01 che prevedono disposizioni volte a regolare i rapporti di lavoro dei collaboratori dei parlamentari.

A tale proposito precisa che sono state invece considerate ammissibili le proposte emendative volte a prevedere un rimborso spese per i parlamentari finalizzato all'impiego di loro collaboratori.

Sono altresì da ritenersi inammissibili:

l'articolo aggiuntivo Caparini 3.02 che prevede l'obbligo di sospensione dell'esercizio della propria attività da parte dei liberi professionisti eletti parlamentari;

l'articolo aggiuntivo Caparini 4.01 che introduce disposizioni relative alla modalità di determinazione del numero dei consiglieri regionali e prevede un limite massimo agli emolumenti previsti in favore dei medesimi consiglieri regionali;

l'articolo aggiuntivo Artini 5.01 che reca disposizioni in materia di vitalizi dei membri del Parlamento;

l'emendamento Artini 7.2 che introduce disposizioni in materia di regime pensionistico.

Avverte, infine, che l'emendamento Invernizzi 1.18 è da ritenersi ammissibile a condizione che siano fatte salve le prerogative delle Camere, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.

Emanuele FIANO (PD) chiede una breve sospensione per analizzare dettagliatamente la dichiarazione di inammissibilità pronunciata dal Presidente. Pur avendo ben chiaro e condividendo il perimetro d'esame deliberato dalla Commissione, si chiede infatti in modo dubitativo se la materia della disciplina di lavoro dei collaboratori possa essere scissa da quella del rimborso spese o se invece siano due materie indissolubilmente legate.

Davide CAPARINI (LNA) concordando con il deputato Fiano, si chiede inoltre perché non possa essere esaminato insieme al tema dell'indennità quello dei vitalizi, sui quali influiscono le indennità. La questione dei vitalizi non può più essere considerata una questione di carattere costituzionale che non si possa affrontare insieme al tema delle indennità.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nel ritenere legittima una richiesta di sospensione, fa osservare che la Commissione deve svolgere altri punti all'ordine del giorno e che alle 13.30 è convocato il Comitato dei nove delle Commissioni riunite I e XI. Ritiene, quindi, che la discussione potrebbe essere rinviata ad altra seduta.

Precisa al deputato Caparini che l'esclusione del tema dei vitalizi non deriva da rilievi di carattere costituzionale, ma dal fatto che provvedimenti specifici sul medesimo tema sono già all'esame della Commissione. Per quanto riguarda i dubbi avanzati dal deputato Fiano, fa presente che le proposte emendative in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei collaboratori, dichiarate del tutto o in parte inammissibili, riproducono contenuti della proposta di legge in esame presso la XI Commissione. Pertanto, sono state dichiarate inammissibili le proposte emendative o le parti di esse che incidono sul rapporto di lavoro dei collaboratori, mentre sono state ritenute ammissibili le proposte emendative che, riguardando il rimborso delle spese per i collaboratori, rientrano nel perimetro definito dalla Commissione. La scelta era tra il dichiarare inammissibili tutte le proposte emendative che fanno riferimento ai collaboratori, o differenziare tra rimborso spese e disciplina di lavoro, cosa che è stata fatta. A suo avviso si tratta di due fattispecie indipendenti tra di loro.

Roberta LOMBARDI (M5S), *relatrice*, ricorda che l'inizio dell'esame del provvedimento in Assemblea è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo per

lunedì prossimo, 24 ottobre. Si augura che non vengano messe in atto tecniche dilatorie e ritiene che non si debba tornare a discutere su una decisione già deliberata dalla Commissione, come quella della delimitazione del perimetro di esame.

Davide CAPARINI (LNA) ritiene esaustiva la risposta del Presidente alle sue osservazioni.

Emanuele FIANO (PD) considerando anch'egli esaustiva la risposta del Presidente, considera però necessaria una breve sospensione dell'esame, al fine di una maggiore riflessione.

Enzo LATTUCA (PD) esterna le sue perplessità sull'andamento dei lavori. Data la complessità della materia, è difficile comprendere, a suo avviso, come si possa terminare l'esame del provvedimento in tempi così ristretti.

Danilo TONINELLI (M5S) auspica che altri parte politiche abbiano la stessa buona volontà dimostrata dal suo gruppo nel portare avanti l'esame del provvedimento. Osserva che il testo non è di grandi dimensioni e non ha una portata giuridica talmente complessa da non permettere il rispetto dei tempi previsti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la tempistica di esame è dettata dalla calendarizzazione decisa dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, alla quale egli, come Presidente della Commissione, si deve attenere per organizzare i lavori.

Ritiene che nella riunione dell'ufficio di presidenza che avrà luogo subito dopo la seduta in sede referente, potranno essere decise le modalità relative al prosieguo dell'esame del provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 18 ottobre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.

Emendamenti C. 4008 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.

Emendamenti C. 2305-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, propone di esprimere parere contrario sull'emendamento De Lorenzis 6.4, che presenta profili critici in ordine al riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, e nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 4*).

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015.

C. 3880 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, intende aggiornare, nel quadro delle attuali relazioni economico-finanziarie italo-rumene, la vigente Convenzione in materia conclusa tra Italia e Romania il 14 gennaio 1977, ratificata con la legge n. 680 del 1978 ed in vigore a livello internazionale dal 6 febbraio 1979, realizzando una più efficiente ed equilibrata ripartizione della materia imponibile ed intensificando la cooperazione amministrativa bilaterale. La Convenzione del 1977, che ha durata indeterminata, con denuncia a 6 mesi, cesserà di avere effetto con l'entrata in vigore della nuova Convenzione. Il quadro giuridico delineato dalla nuova Convenzione, redatta sulla base del modello di

convenzione fiscale predisposto dall'OCSE, è volto a consentire alle imprese italiane di operare in Romania in condizioni pienamente concorrenziali con gli operatori economici di altri Paesi ad economia avanzata, garantendo, nel contempo, l'interesse generale dell'amministrazione finanziaria italiana.

Con riferimento al contenuto la Convenzione si compone di 31 articoli e di un Protocollo. Con gli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono persone fisiche o giuridiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e le imposte considerate per l'Italia sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). L'articolo 3 reca le definizioni generali. In particolare, le autorità competenti sono, per l'Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze, e per la Romania il Ministero della finanza pubblica. Con l'articolo 4 si precisa che è « residente di uno Stato contraente » colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente. La norma, inoltre, individua i criteri per definire la residenza prevalente ai fini del trattato nei casi di doppia residenza di persone fisiche e giuridiche. Ai sensi dell'articolo 5, l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la propria attività; tale nozione include anche i cantieri o i progetti di costruzione o installazione ma solo se tali attività si protraggono nel territorio dell'altra Parte contraente per periodi superiori a dodici mesi. A norma dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili. L'articolo 7 stabilisce che gli utili di impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell'impresa, a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, ma in questo caso gli utili sono imponibili solo nella misura in cui siano attribuibili alla stabile organizza-

zione dell'impresa interessata. A norma dell'articolo 8, gli utili derivanti dall'esercizio di navi e aeromobili in traffico internazionale sono tassati esclusivamente nello Stato in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa. In riferimento agli utili di imprese associate, le disposizioni dell'articolo 9, aggiornate sulla base del modello OSCE, prevedono, in particolare, che gli aggiustamenti operati da un'amministrazione fiscale a fronte di rettifiche effettuate nell'altro Stato contraente possano essere effettuati soltanto in conformità alla procedura amichevole di cui all'articolo 25 della Convenzione medesima. Quanto ai dividendi societari l'articolo 10, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, stabilisce un'aliquota differenziata di ritenuta nello Stato della fonte, nelle misure dello 0 per cento per partecipazioni societarie eguali o superiori al 10 per cento, ovvero del 5 per cento per gli altri casi; inoltre, al comma 3 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione è stata inserita una clausola che fa salvi gli effetti dell'applicazione della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, sul sistema comune di tassazione applicabile alle società madri e figlie degli Stati membri dell'Unione europea. In materia di interessi, l'articolo 11, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, dispone un'aliquota di ritenuta nello Stato della fonte in misura non superiore al 5 per cento. Sono in ogni caso fatte salve, ai sensi del comma 4 del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, le disposizioni della direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. Quanto a canoni o *royalties* l'articolo 12, posto il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, prevede un'aliquota massima di ritenuta, nello Stato della fonte, del 5 per cento. Gli articoli 10, 11 e 12 sono corredati poi di una disposizione finale di natura antielu-

siva avente ad oggetto la disapplicazione del trattamento convenzionale favorevole qualora lo scopo del beneficiario dei redditi sia stato quello di ottenere i benefici del trattato per mezzo di operazioni artificiose. L'articolo 13 prevede la tassazione degli utili di capitale: se si tratta di plusvalenze relative a beni cui è riconosciuta la qualificazione di « beni immobili », ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione, nel Paese in cui questi sono situati; se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa, nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa; nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili, esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa; nel caso di plusvalenze relative ad azioni di un'impresa derivanti per più del 50 per cento da beni immobili, nel Paese in cui questi sono situati; in tutti gli altri casi, esclusivamente nel Paese di residenza del cedente. L'articolo 14, che interviene in materia di professioni indipendenti, prevede il principio generale dell'imposizione nel Paese di residenza; è tuttavia contemplata la tassazione concorrente nel Paese di prestazione dell'attività, nel caso della disponibilità di una base fissa utilizzata per l'esercizio della professione. Il trattamento fiscale delle remunerazioni per lavoro subordinato è disciplinato dall'articolo 15, che prevede la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro Stato. Tuttavia, anche in questo caso, la tassazione avverrà esclusivamente nel Paese di residenza del percipiente, qualora ricorrano i seguenti criteri concorrenti: permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore a 183 giorni nel corso dell'anno fiscale; pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. Anche questo articolo contiene una disposizione

di natura antielusiva che mira a preservare la potestà impositiva degli Stati contraenti sulle indennità di fine rapporto o sulle remunerazioni forfetarie di natura analoga anche a fronte di cambi di residenza. L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde. L'articolo 17 stabilisce in via generale l'imponibilità nel Paese di prestazione dell'attività dei redditi di artisti e di sportivi residenti nell'altro Stato contraente. Al fine di evitare eventuali manovre elusive, anche qualora il reddito per l'attività resa da un artista o da uno sportivo sia attribuito ad altre persone, tale reddito può essere tassato nello Stato contraente dove si sono svolte le prestazioni. Ai sensi dell'articolo 18 le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte a un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario. Quanto ai redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche, l'articolo 19 prevede che tali corrispettivi, diversi dalle pensioni, siano imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tuttavia tali remunerazioni sono imponibili esclusivamente nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e abbia la nazionalità di detto Stato, ovvero non sia divenuta residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi. Si stabilisce che le pensioni corrisposte da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, a meno che la persona fisica sia un residente dell'altro Stato e ne abbia la nazionalità: in questo caso le pensioni saranno imponibili soltanto nell'altro Stato. Nel caso di somme ricevute da studenti o da apprendisti, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori del Paese di soggiorno e che siano destinate al mantenimento, allo studio o alla formazione, l'articolo 20 prevede l'esenzione da imposta; tale beneficio non può tuttavia applicarsi per un periodo superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data di arrivo nel Paese di soggiorno. In base

all'articolo 21, le remunerazioni derivanti dalle attività di insegnamento e di ricerca esercitate nello Stato di soggiorno da un professore o da un insegnante che è residente dell'altro Stato sono esenti da imposta nel primo Stato soltanto quando il periodo di soggiorno non supera i due anni. Quanto agli altri redditi non esplicitamente trattati negli articoli precedenti, l'articolo 22 dispone che essi sono imponibili, quale regola generale, esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Anche per tale fattispecie è prevista una disposizione antielusiva. Ai sensi dell'articolo 23, con riferimento alle disposizioni finalizzate ad evitare le doppie imposizioni, è stato adottato, per l'Italia, il metodo di imputazione ordinaria, che limita l'ammontare del credito relativo all'imposta estera alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito imponibili in Romania, nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Con l'articolo 24 viene sancito il principio di non discriminazione, in base al quale i nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati, nell'altro Stato contraente, ad alcuna imposizione od obbligo diverso o più oneroso di quelli cui sono assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione. La norma chiarisce, inoltre, che il principio di non discriminazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni interne finalizzate alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale. Per la soluzione delle eventuali controversie di tipo applicativo e interpretativo delle disposizioni dell'Accordo l'articolo 25 stabilisce che le Autorità competenti ricorrano alla procedura amichevole. L'articolo 26 riguarda le disposizioni in tema di scambio delle informazioni, uno degli aspetti tecnici fondamentali della Convenzione. Ai sensi dell'articolo 27 le disposizioni della Convenzione in esame non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i membri delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari. L'articolo 28, che riguarda i rimborsi, legittima la facoltà dei sostituti di imposta di applicare la ritenuta ordinaria

prevista dalle legislazioni domestiche, subordinando l'applicazione del beneficio convenzionale alla richiesta del rimborso della maggiore imposta subita. L'articolo 29 stabilisce che la Convenzione italo-romena in esame entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali gli Stati contraenti si comunicheranno il completamento delle rispettive procedure di ratifica; all'atto di entrata in vigore e di applicazione della nuova Convenzione verrà denunciata e cesserà di avere effetto la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Bucarest il 14 gennaio 1977. Gli articoli 30 e 31, infine, dispongono in materia di modifiche e denuncia della Convenzione; la denuncia, in particolare, potrà essere effettuata, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore, almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare. Il Protocollo aggiuntivo costituisce parte integrante della Convenzione in esame, con funzione interpretativa ed integrativa.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame si compone di quattro articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 3 al comma 1 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, valutati in 18.000 euro annui a decorrere dal 2017. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012.

C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, osserva che l'Accordo in esame trae la propria necessità dalla constatazione che anche un paese come l'Angola, interessato da un crescente sviluppo economico, potrebbe costituire nell'immediato futuro un forte richiamo per varie organizzazioni criminali transnazionali: tutto ciò avverrebbe senza un accordo quadro di riferimento tra il nostro Paese e l'Angola in ordine al contrasto ai reati connessi non solo al crimine organizzato transnazionale, ma anche al terrorismo, ai traffici illeciti di stupefacenti, alla tratta di persone e di migranti, ai traffici illeciti di armi, munizioni ed esplosivi. A tale rischio mira a sopperire la stipula intervenuta nel 2012 dell'atto bilaterale tra Italia ed Angola all'esame della Commissione Affari esteri. L'Accordo consta di un breve preambolo e di 14 articoli. L'articolo 1 esplicita la finalità dell'Accordo, mentre l'articolo 2 individua le autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo, che sono per entrambi i Paesi i rispettivi Ministeri dell'interno, e salvaguarda gli obblighi internazionali delle due Parti contraenti e i rispettivi ordinamenti interni; viene inoltre specificato che l'Accordo in esame non pregiudica per l'Italia il rispetto degli obblighi conseguenti alla sua partecipazione all'Unione europea. L'articolo 3 fornisce

un elenco dei settori della cooperazione, che comprende il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone e migranti, il traffico illecito di armi e la formazione del personale di contrasto alle attività criminali. Il medesimo articolo vincola le Parti a collaborare nel prevenire e reprimere gli atti terroristici, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali; anche in questo caso si specifica come la collaborazione italo-angolana nella lotta al terrorismo non pregiudichi il rispetto degli obblighi che l'Italia ha assunto in quanto membro dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa le modalità della cooperazione, che punta essenzialmente sullo scambio di informazioni in merito ad un ampio spettro di temi: su reati, organizzazioni criminali e loro *modus operandi*, nonché tra l'altro su strumenti per combattere il crimine e formazione dei funzionari di polizia, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone. Il ruolo centrale delle autorità competenti è delineato all'articolo 5, relativo alle richieste di assistenza. L'articolo stabilisce infatti che la cooperazione origina dalle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o dall'autorità competente che ritenga che l'assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente. L'articolo 6 prevede la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari. Tra le cause di negazione dell'assistenza compare anche quella relativa ad un eccessivo onere per le risorse dell'Autorità competente richiessa. Con l'articolo 7 le Parti si impegnano a dare esecuzione alle richieste adottando tutte le misure all'uopo necessarie, e informando tempestivamente l'Autorità richiedente circa i risultati, ovvero circa le ragioni che eventualmente impediscano una sollecita esecuzione. Adeguata tutela per il trattamento delle informazioni e dei dati sensibili è prevista dall'articolo 8, che ne

dispone l'utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo, e con particolare riguardo ai dati di carattere personale. È previsto che le informazioni e i documenti forniti dall'autorità competente di una delle Parti all'omologa dell'altra Parte contraente non possano essere divulgati a terzi se non previo consenso dell'autorità che li ha forniti. Sono previste procedure di collaborazione per l'eventualità di dati inesatti o incompleti, sì da operarne l'integrazione, la rettifica o la cancellazione. Ai sensi dell'articolo 9, è data facoltà alle autorità competenti di organizzare incontri, alternativamente nei due Paesi, al fine di agevolare l'applicazione dell'Accordo. L'articolo 10 disciplina la ripartizione delle spese stabilendo che le spese ordinarie per le richieste sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo il caso di spese di notevole entità – per le quali si terranno consultazioni tra le Parti –, mentre i costi della riunione sono sostenuti dalla parte ricevente, escluse le spese di viaggio. L'articolo 11 indica il portoghese e l'italiano come lingue di comunicazione tra le rispettive autorità competenti. Le controversie eventualmente derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo saranno risolte, in base all'articolo 12, per via diplomatica. Gli articoli 13 e 14 contengono le clausole finali: l'Accordo dura cinque anni, automaticamente rinnovabili per analoghi periodi, fatta salva la facoltà di ciascuna delle Parti di denunciarlo per via diplomatica, con preavviso scritto di almeno sei mesi – senza peraltro che la denuncia abbia conseguenze su nessuno dei progetti di cooperazione in corso. Modifiche ed emendamenti all'Accordo in esame potranno essere predisposti dalle Parti in separati protocolli.

Il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri del provvedimento, individuati in 32.599 euro per il 2016 e in 33.357 euro ad anni alterni,

con decorrenza 2017. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. In base al comma 2, il Ministro dell'interno, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009, la legge di contabilità generale dello Stato, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il medesimo Ministro dell'interno, provvede alla copertura finanziaria del maggior onere. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Con riferimento al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato, che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione della relatrice impossibilitata a partecipare alla seduta, osserva che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato (A.S. 1732), reca ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013.

Osserva che l'Accordo di cooperazione tra Italia ed Angola nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2013, predispone – come si rileva dall'Analisi dell'impatto della regolamentazione che accompagna il disegno di legge S. 1732 – la base normativa, finora mancante, per la cooperazione bilaterale in materia militare tra i due Paesi. La stabilità politica ed economica che oggi caratterizza il Paese africano offre tra l'altro all'Italia rinnovate opportunità di investimento in molteplici settori dell'economia angolana. Ciò premesso, l'Accordo italo-angolano si compone di un breve preambolo e di 16 articoli.

Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, nel rispetto degli impegni internazionali – nonché per l'Italia degli obblighi verso l'Unione europea –, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, con particolare riguardo all'area tecnico-militare, mentre in base all'articolo 4, comma 5, le eventuali consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti – e più specificamente dei rispettivi Ministeri della Difesa – si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, per elaborare eventuali accordi integrativi dell'intesa in oggetto, ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate. L'articolo 5 prevede la ripartizione tra le Parti dei costi connessi allo svolgimento delle riunioni bilaterali.

L'articolo 2 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse; nell'elenco si individuano in particolare: le politiche industriali e di approvvigionamento nel set-

tore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di *peacekeeping*; l'addestramento e la formazione in campo militare; gli sport, la medicina e la scienza e tecnologia militari. Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 3: oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di *know how* tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione, inclusi corsi e conferenze. Anche in questo caso le Parti potranno d'intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

L'articolo 6 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 3 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali – quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.

L'articolo 7 riguarda gli aspetti risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame: si stabilisce che la Parte inviante risponderà dei danni causati all'altra Parte da un proprio rappresentante militare, mentre per i danni a terzi a seguito di attività congiunte le Parti risponderanno congiuntamente. Assai importante appare l'articolo 8, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali elencati al comma 1, che potrà essere attuato sia con modalità diretta «da Paese a Paese», sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi (comma 2). Il comma 3 contiene

l'impegno delle Parti a non riesportare i materiali militari acquisiti a terze Parti, se non con il consenso della Parte cedente. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia ed Angola è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettro-ottici. Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento che prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all'esportazione e all'importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da « apposite intese governative ». Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall'articolo 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990. Il comma 4 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-angolana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo, supporto finalizzato alla produzione di materiali militari. Mentre la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame è oggetto del comma 6, il successivo articolo 9 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre vietato il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze. Ulteriori profili sulla sicurezza delle in-

formazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente.

L'articolo 11 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte esclusivamente mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 16 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con 180 giorni di preavviso. Peraltro il comma 1 dell'articolo 13 stabilisce la facoltà di ciascuna delle Parti di sospendere o far cessare l'esecutività dell'Accordo in presenza di circostanze che ne mettano in discussione la prosecuzione, senza che ciò equivalga ad un atto ostile nei confronti dell'altra Parte contraente. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere (articolo 13, comma 3). L'Accordo sarà altresì emendabile (articolo 12) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali tra le due Parti. È prevista la possibilità di stipulare d'intesa tra le Parti protocolli aggiuntivi in specifici ambiti di cooperazione nella materia della difesa, sempre tuttavia all'interno dell'ambito dell'Accordo in esame.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, già approvato dal Senato il 28 giugno 2016, si compone di cinque articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 3, comma 1, è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza, ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 6.568 euro. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio

triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Si segnala che durante l'esame al Senato si è proceduto all'aggiornamento sia della decorrenza dell'onere che del periodo di imputazione della copertura. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, il Ministro della difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, in base all'articolo 17, comma 12 della legge 196 del 31 dicembre 2009, nonché a riferirne al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, in ogni caso nell'ambito della Missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Il comma 3 dell'articolo 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014.

C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla *Multinational Land Force (MLF)*, con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 è finalizzato a sostituire, aggiornandone i contenuti, l'Accordo intergovernativo sulla costituzione della *Multinational Land Force* firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge 7 aprile 2000, n. 106. *Multinational Land Force MLF* è una Forza multilaterale costituita nel 1998 fra la Slovenia, l'Ungheria e l'Italia, che ne ha assunto l'iniziativa. Istituita con il citato accordo intergovernativo del 1998, MLF ha lo scopo di favorire il rafforzamento della cooperazione militare fra i tre Paesi firmatari, di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa ed all'incremento dei livelli di capacità e di prontezza di reazione nelle situazioni di crisi, nonché di consolidare le relazioni militari fra le nazioni interessate, in conformità con i rispettivi ordinamenti interni e con gli obblighi internazionali. Più in dettaglio, la MLF è una formazione multinazionale a livello Brigata, formata da Italia, Ungheria e Slovenia, costituita sull'intelaiatura della Brigata Alpina « Julia », integrata da un battaglione per ciascuna delle altre Nazioni. La MLF riceve disposizioni da un Comitato Politico-Militare trinazionale e può essere impiegata in missioni NATO, ONU, UE ed OSCE: è stata impiegata, fra l'altro, in Kosovo ed in Afghanistan nell'ambito della missione ISAF. L'Italia, in qualità di « Nazione guida » ha il

compito di fornire il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da personale sloveno ed ungherese. Le unità designate sono tre reggimenti o battaglioni di fanteria (uno per ciascuna delle Parti), un reggimento d'artiglieria fornito dall'Italia, unità di supporto della brigata fornite dall'Italia, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE) necessari. Le Unità designate non sono assegnate permanentemente, ma pronte su chiamata. I documenti fondanti della MLF sono la Dichiarazione di intenti (Budapest, 13 novembre 1997); il già ricordato Accordo intergovernativo sulla costituzione della Forza (firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000), da cui è disceso il *Technical Agreement (TA) on the operating of the Multinational Land Force* (Lubiana, 21 ottobre 1999); il *Memorandum of Understanding (MoU) about the Organization of the Multi-national Land Force* (Roma, 12 luglio 2001). Nel settembre 2010 le tre nazioni partecipanti alla MLF, Italia, Ungheria e Slovenia, hanno concordato sulla necessità di rinegoziare clausole risalenti agli anni '90 del XX secolo, divenute obsolete dopo l'adesione anche di Slovenia ed Ungheria alla NATO (rispettivamente nel 2004 e nel 1999) ed all'Ue (2004 per entrambi i Paesi); da qui la decisione di aggiornare l'Accordo esistente per armonizzarlo alle mutate esigenze operative ed addestrative, che ha condotto alla firma, il 18 novembre 2014, dell'Accordo ora in esame.

La relazione illustrativa, che corredata il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica approvato dal Senato il 18 giugno 2016, puntualizza che, con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, cesserà di essere applicato l'Accordo del 1998, e con esso esauriranno automaticamente i propri effetti anche tutti gli Accordi da esso discendenti, cui si è fatto cenno. Dopo la finalizzazione del nuovo Accordo in esame sarà possibile procedere alla sottoscrizione dei nuovi accordi tecnici.

Con riferimento al contenuto, l'Accordo si compone di un preambolo, 13 articoli e di un annesso.

L'articolo 1 indica lo scopo della Forza multinazionale, che è quello di contribuire alla sicurezza internazionale attraverso attività addestrative congiunte in tempo di pace e lo schieramento, a fini dissuasivi, di una forza militare in caso di crisi.

All'articolo 2 viene disciplinato il contesto di impiego dell'MLF, che può essere schierata solo previa decisione unanime delle Parti ed utilizzata dietro mandato ONU o di altra organizzazione internazionale.

L'articolo 3 individua gli organi decisionali dell'MLF e definisce la struttura del gruppo direttivo politico-militare. La struttura della Forza e di Comando è contenuta nell'articolo 4, che prevede l'attribuzione all'Italia del ruolo di capofila (« Lead Nation »).

L'articolo 5 definisce le modalità di attivazione della Forza per addestramento e funzioni operative, rinviando ad un apposito *memorandum* (Organizzazione della Forza Terrestre Multinazionale) la definizione degli aspetti tecnici e logistici, mentre l'articolo 6 riguarda le lingue ufficiali dell'MLF ed individua l'inglese come lingua di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 7 i costi per l'operatività del quartier generale sono a carico di un bilancio multinazionale finanziato in conformità con le disposizioni del citato *memorandum*. Lo *status* del personale (articolo 8) ricalca il modello della NATO (SOFA 10 giugno 1951, ratificato dall'Italia con la legge n. 1335/1955, che deroga alle ordinarie regole sulla giurisdizione). Ai sensi dell'articolo 9 l'Accordo, con il consenso scritto di tutte le Parti e previa firma di apposita Nota di Adesione (riportata nell'Annesso all'Accordo medesimo), è aperto all'adesione di altri Paesi; è inoltre prevista la possibilità di partecipazione e collaborazione da parte di qualsiasi forza militare della NATO, di Stati membri dell'Unione europea o di Paesi amici – secondo la cosiddetta *open door policy* – previa firma di apposito *memorandum*.

L'articolo 10 definisce le clausole di sicurezza, identificando le informazioni classificate e le modalità per il loro scambio.

L'articolo 11 individua esclusivamente nell'accordo tra le Parti la modalità per la soluzione di eventuali controversie interpretative o applicative.

L'articolo 12 demanda la definizione di questioni di dettaglio relative all'MFL ed altri aspetti operativi ad un Memorandum di Intesa separato o ad altri pertinenti documenti firmati dalle competenti autorità delle Parti.

L'articolo 13, infine, reca le disposizioni finali e stabilisce la durata indefinita dell'Accordo, salvo ritiro di una parte con effetto a 12 mesi, la sua entrata in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dell'ultimo strumento di ratifica, la cessazione, a far data dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, dell'applicazione del precedente accordo istitutivo del MLF, firmato a Udine il 18 aprile 1998 e ratificato con la legge n. 106 del 2000, nonché di tutti gli accordi attuativi o memoranda da esso derivanti.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in esame, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di cinque articoli. L'articolo 1 e l'articolo 2 contengono, rispettivamente, la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame.

L'articolo 3, comma 1, reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in 17.096 euro annui a decorrere dal 2016 sono coperti mediante corrispondente riduzione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il

comma 2 stabilisce che il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, in base all'articolo 17, comma 12 della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) , della medesima legge n. 196 del 2009, alle spese di missione e di formazione nell'ambito del Programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere senza ritardo e con apposita relazione sulle cause di tali scostamenti e sull'attuazione delle misure di cui al presente comma. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'articolo 4 contiene una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Oltre che della relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una relazione tecnica per la quantificazione degli oneri. Tali oneri vengono ascritti alle disposizioni dell'articolo 3 dell'Accordo, il quale prevede la partecipazione di personale militare a quelle riunioni di carattere politico-militare e/o tecnico, finalizzate a supportare il processo decisionale della MLF, che si terranno in Slovenia ed in Ungheria (paragrafo 2).

Sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a),

della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 18 ottobre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 20.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari.

Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta odierna.

Teresa PICCIONE (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, osserva preliminarmente che il testo base ha un vizio di fondo difficilmente emendabile. È quello dell'equiparazione della funzione di parlamentare a una funzione impiegatizia con richiami al codice civile e a cifre prestabilite. Ritiene invece necessario un

recupero di un'identità della funzione del parlamentare, riconducendo, ad esempio, la determinazione dell'indennità agli uffici di Presidenza delle Camere. Ricorda, infatti, che l'indennità è uno strumento nato per permettere l'accesso alla politica e al Parlamento alle classi meno abbienti ed è quindi uno strumento di democrazia. Ha presentato emendamenti nel senso da lei indicato anche se ribadisce che è molto difficile mettere ordine in un testo che ha un pregiudizio preconstituito.

Stefano QUARANTA (SI-SEL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara la disponibilità del suo gruppo a una discussione in linea di principio sul tema dei costi della democrazia. Osserva però che il tema reale è l'insoddisfazione dei cittadini nei confronti della classe dirigente, che va al di là di un *quantum* preciso di retribuzione. Sottolinea l'insufficienza della reazione della politica che, anzi, ha ridotto anche un *referendum* costituzionale a una discussione sui costi della politica e, su un versante opposto, ha visto forze politiche che hanno fatto di una presunta restituzione di soldi percepiti per il mandato di parlamentare un fatto identitario. A suo avviso, i punti principali dovrebbero riguardare la trasparenza e l'equità. Osserva come gli emendamenti del suo gruppo hanno cercato di riferirsi a un parametro non ritoccabile dal Parlamento, come quello dei parlamentari europei. Ritiene, infine, pretestuoso fare un discorso sulla redistribuzione ai cittadini di risorse partendo solo dai parlamentari e non con strumenti come una tassazione progressiva alla quale sarebbe senz'altro favorevole.

Enzo LATTUCA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ribadisce la difficoltà di affrontare una discussione su un tema così serio con tempi così ristretti. Ricorda che il tema di una doverosa retribuzione per favorire la partecipazione di tutti alla vita politica si è posta fin dall'antica Grecia e ha visto uno dei risultati più alti nel principio posto dalla Costituzione della Repubblica romana del

1849 di irrinunciabilità all'indennità di carica. Rileva come sia difficile allo stato attuale l'esercizio di cariche politiche negli 8 mila comuni italiani per chi non abbia un'altra fonte di reddito. Non è quindi fondato il discorso sulle retribuzioni esagerate della classe politica, che non è solo quella parlamentare. Il problema è la percezione da parte dei rappresentati dell'inutilità dei rappresentanti, al di là della quantità della loro retribuzione. Ricorda infine che una cosa sono le indennità e un'altra gli altri emolumenti quali diaria, rimborso delle spese telefoniche e di viaggio, rimborsi in parte forfettari, che possono essere affrontati dagli Uffici di Presidenza delle Camere come già avvenuto e sulle quali è senz'altro d'accordo.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) sottolinea, in premessa, la necessità di calare il tema dell'indennità e del trattamento economico dei parlamentari all'interno di una matrice costituzionale costituita, in primo luogo, dal combinato disposto dell'articolo 69 e dell'articolo 3 della Costituzione. Rileva, quindi, che seguendo questa impostazione non sarebbe possibile operare, attraverso il citato articolo 69, un « taglio orizzontale » proprio perché il principio di uguaglianza recato dall'articolo 3 non significa livellare situazioni differenti.

Ritiene utile, inoltre, svolgere una riflessione sull'ultimo comma dell'articolo 51 della Costituzione riguardo il diritto alla conservazione del posto di lavoro da parte di chi è chiamato a svolgere pubbliche funzioni.

Da queste considerazioni risulta evidente come esista un forte aggancio fra la funzione parlamentare e l'attività lavorativa progressa. È questo, a suo avviso, il tema che occorre porsi per evitare che dal provvedimento possano scaturire disposizioni che affrontano la materia del trattamento economico dei parlamentari non giustificate in alcun modo dalle richiamate norme della Costituzione. Occorre quindi prevedere una norma che sia capace di adeguarsi alle diverse situazioni e, al riguardo, segnala che il gruppo di Forza Italia ha presentato emendamenti che

vanno nella direzione di rispettare il ragionamento testé svolto, introducendo un'indennità parametrata al reddito progressivo.

Francesco SANNA (PD) osserva, preliminarmente, che i parlamentari sono tra i pochi soggetti istituzionali che hanno la possibilità, attraverso l'approvazione di una legge, di determinare la disciplina relativa al proprio compenso.

Sottolinea, quindi, che il testo unificato delle proposte di legge in esame adottato come testo base reca una serie di disposizioni che incidono profondamente sul trattamento economico dei parlamentari non prestando alcuna considerazione alle diverse situazioni lavorative da cui provengono. Per tutti i parlamentari, infatti, alcune modifiche potrebbero comportare dei vantaggi, mentre altre potrebbero determinare svantaggi. Ritiene che occorra sfuggire da questa impostazione e ragionare piuttosto sull'idea che si ha di coloro che svolgono l'attività parlamentare. Soltanto partendo da questo punto di vista è possibile superare quell'atteggiamento sleale, al centro di una campagna denigratoria contro l'attuale classe politica, che porta a ragionare sull'indennità parlamentare in termini del tutto soggettivi.

Il provvedimento, inoltre, desta perplessità anche in relazione agli esiti derivanti dall'eventuale approvazione della riforma costituzionale. La concentrazione, infatti, di tutta la rappresentanza parlamentare nella sola Camera dei deputati comporterebbe per gli eletti un aumento dell'onere di permanenza per lo studio e per la presenza sul territorio che, in considerazione del superamento del bicameralismo, graverebbe su un numero di parlamentari inferiore di un terzo.

Ritiene, quindi, che occorra approfondire i diversi aspetti problematici che riguardano una legge attuativa dell'articolo 69 della Costituzione ed invita la relatrice a chiarire quale sia la sua posizione sui dubbi e le perplessità sollevate giacché non si comprende quale sia l'obiettivo che il provvedimento intende conseguire.

Ripercorre quindi brevemente la storia dell'indennità parlamentare dallo Statuto albertino alla Costituente e fino alla legge del 31 ottobre 1965, al fine di motivare le ragioni alla base dell'unico emendamento da lui presentato. Ritiene che occorra lavorare per fare in modo che il lavoro dei parlamentari possa riacquistare dignità davanti all'opinione pubblica, invertendo la rotta rispetto alla fortissima svalutazione che oggi viene propagandata. Reputa intollerabile che i parlamentari possano essere sospettati di fare attività politica al fine di ottenere un vantaggio economico ed invita la Commissione a considerare il recupero della credibilità dei parlamentari come il tema principale da risolvere. Per questo motivo, la strada, fra le tante possibili, che suggerisce potrebbe essere quella di rompere il tabù dell'uguaglianza della retribuzione dei parlamentari.

Matteo RICHETTI (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, richiama le questioni poste in un suo intervento precedente e al quale non ha avuto risposte esaurienti dalla relatrice, cosa che lo ha convinto ancor di più dell'impossibilità di presentare emendamenti a un testo con un impianto preconstituito che lega la retribuzione alla rendicontazione. Osserva che gli scenari possibili sono due: il primo è quello di rimanere nello stallo attuale, mentre l'altro è quello di affrontare la questione in profondità con tempi congrui. Sottolinea che l'approvazione del testo in esame porterebbe il Parlamento italiano ad essere l'unico a prevedere la determinazione dell'indennità in termini assoluti e non attraverso la definizione di un parametro. E tale visione che sta alla base dell'impalcatura del testo unificato fa sì che non si raggiunga l'obiettivo prefisso. Infatti ritiene che non sia una soluzione adeguata quella di indicare una cifra fissa dell'ammontare dell'indennità o di legare decurtazioni delle diarie o dei rimborsi spese a controlli sulla documentazione giustificativa. Ritiene inoltre che non sia corretto legare la remunerazione dell'attività del parlamentare alle sole sedute degli organi

parlamentari, considerato che l'attività di un parlamentare è più ampia e più complessa. Sottolinea inoltre come sia necessaria una struttura di controllo della documentazione presentata dai parlamentari realmente terza per evitare gli illeciti del passato.

Alan FERRARI (PD) intervenendo sul complesso degli emendamenti, dichiara la disponibilità del suo gruppo ad affrontare un tema così complesso in modo profondo. Osserva come il proposito del gruppo del Movimento 5 Stelle sia quello di correggere il sistema politico, di ridare dignità alla politica attraverso la riduzione dell'indennità dei parlamentari. Desidera rilevare come altri provvedimenti adottati dalla maggioranza di cui fa parte sono già andati in questa direzione nella legislatura in corso. Cita in proposito il superamento del finanziamento pubblico dei partiti, la riforma della pubblica amministrazione e i suoi decreti attuativi, come ad esempio il cosiddetto FOIA, con la finalità di ridare dignità alla pubblica amministrazione medesima. Cita provvedimenti approvati per il momento dalla sola Camera, come il provvedimento sui partiti e quello sul conflitto di interessi. Cita infine la stessa riforma costituzionale con la riduzione del numero dei parlamentari e la riorganizzazione del funzionamento delle istituzioni, a suo avviso misure più incisive della riduzione dell'indennità. A suo avviso, rispetto al provvedimento in esame si pone la necessità di alcuni punti di equilibrio e di alcune condizioni abilitanti. I primi sono l'equilibrio tra i poteri costituzionali, le modalità di svolgimento della funzione legislativa che, a suo avviso, è condizionata dal legame con il territorio, unico luogo dove sono misurabili gli effetti della politica e della legislazione. Altri punti di equilibrio sono il principio di uguaglianza che deve assicurare a tutti l'accesso al mandato parlamentare con una continuità tra l'attività precedente, quella successiva e l'esercizio del mandato, uguaglianza che deve essere però legata alla necessaria competenza. Le condizioni abilitanti sono invece il controllo di legalità, il lavoro

culturale basato sul recupero dell'etica delle istituzioni e il miglioramento dei criteri per il superamento del concetto di produttività del parlamentare. È quindi necessario un supplemento di lavoro su un testo che è concettualmente errato, fondato come è sul legame tra funzione parlamentare e un carattere di tecnicità che sottrae identità alla medesima funzione e su modalità che vincolano l'esercizio del mandato a una logica di produttività che ne limitano il libero sviluppo.

Emanuele FIANO (PD) chiede al presidente di valutare l'opportunità di una sospensione dei lavori anche al fine di permettere al suo gruppo di trovare una sintesi delle posizioni diverse emerse nel corso dell'approfondito dibattito finora svolto, ferma restando la volontà del partito democratico di collaborare per una

proficua prosecuzione del confronto in Commissione.

Federica DIENI (M5S), nel concordare con la richiesta del collega Fiano di valutare l'opportunità di sospendere i lavori, sottolinea che nella discussione svolta da questa Commissione su altri importanti provvedimenti di particolare interesse per i diritti dei cittadini, i colleghi non avevano dimostrato altrettanta attenzione. Auspica che si possa effettivamente proseguire celermente la discussione degli emendamenti per addivenire in tempi rapidi alla definizione del testo da sottoporre all'esame dell'Assemblea.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 22.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La I Commissione Affari Costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premessi che:

la legge n.124 del 2015 all'articolo 19 ha delegato il Governo ad individuare una disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale e, coerentemente con le definizioni comunitarie, il decreto in esame ha stabilito che tali servizi siano da considerarsi quelli che senza un intervento pubblico non sarebbero svolti, o sarebbero svolti in condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza;

l'articolo 3 dello schema in esame precisa l'ambito di applicazione del decreto che risulta, tuttavia, poco chiaro e rischia di ingenerare future divergenti interpretazioni. Si ritiene pertanto, che occorrerebbe chiarire quali siano le norme che « integrano e prevalgono sulle normative di settore », anche in relazione al tema degli indennizzi;

in relazione al servizio idrico integrato, poi, la medesima legge delega ha previsto esplicitamente che la disciplina relativa alle modalità di affidamento si conformi all'esito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 e ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 199 del 2012;

va altresì ricordato che, per quanto concerne il servizio idrico integrato – la cui disciplina delle modalità di affida-

mento e gestione è contenuta in una specifica normativa di settore (decreto legislativo n. 152 del 2006, anche oggetto di recente intervento del legislatore) – è attualmente all'esame del Senato il disegno di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque » (S. 2343), già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati;

pertanto potrebbe ipotizzarsi per il servizio idrico integrato uno specifico rinvio alla disciplina di settore, anche per quanto riguarda le modalità di affidamento e gestione, al pari di quanto il decreto in esame prevede in materia di gas ed energia elettrica all'articolo 3, comma 3; anche se occorre evidenziare come il servizio idrico integrato presenti caratteri di essenzialità e di complessità nella gestione ed organizzazione non dissimili da altri servizi pubblici locali – ad esempio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

la legge delega ha poi previsto che l'individuazione delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi debba avvenire nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di autoproduzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. L'obiettivo di una più efficace garanzia dei diritti dei cittadini e di un migliore utilizzo delle risorse pubbliche si persegue, dunque, anche attraverso una

adeguata scelta delle modalità di affidamento dei servizi, che deve essere rimessa anche agli enti locali;

il principio direttivo contenuto nella delega prevede quindi, in via generale, la produzione *in house* come uno dei possibili modelli di gestione dei servizi, senza altri vincoli se non quelli esplicitati dalla consolidata giurisprudenza (Corte Costituzionale sentenza n. 199 del 2012 e, da ultime, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI n. 762 del 2013);

su questo aspetto, il decreto in esame ha invece posto ulteriori vincoli e condizioni rispetto alle norme europee e ai principi contenuti nella legge delega laddove ha riconosciuto la possibilità di non ricorrere al mercato solo come ipotesi residuale ed eccezionale: l'ente potrebbe infatti ricorrere alle modalità di affidamento *in house* solo se riuscisse a dimostrare l'impossibilità del mercato di offrire quel servizio. Come è evidente, tale condizione renderebbe estremamente difficoltoso ed improbabile per l'ente locale optare per l'affidamento *in house* del servizio;

risulta, inoltre, del tutto irragionevole e con esclusiva funzione penalizzante, in materia di durata dell'affidamento, il termine massimo di 5 anni previsto per le ipotesi di affidamento *in house*: la previsione di un termine così breve renderebbe molto difficile ammortizzare gli eventuali investimenti che sarebbero, di conseguenza, disincentivati;

il decreto in esame prevede, inoltre, norme specifiche per il settore del trasporto pubblico locale, in conformità con l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato Regioni e le sue successive integrazioni e modificazioni;

su tale parte del decreto occorre, tra l'altro, chiarire l'ambito di applicazione del decreto medesimo, anche con riferimento a quanto previsto dal regolamento CE n. 1370 del 2007 in materia di

affidamenti diretti di trasporti pubblici locali nonché definire la normativa in materia di costi standard;

in tale ambito emerge come risulti penalizzante e, di fatto, non attuabile, la disciplina di scelta del contraente per i servizi di trasporto pubblico locale laddove, per il trasporto su gomma, prevede che in caso di un'unica offerta e di lotti con utenza inferiore a 350.000 abitanti, l'aggiudicazione avvenga solo per motivi di necessità e urgenza con un limite temporale di 3 anni: se l'offerta è stata elaborata su un periodo superiore, la riduzione al triennio potrebbe creare dei problemi di sostenibilità e squilibrio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) in merito all'ambito di applicazione del decreto di cui all'articolo 3 dello schema in esame, onde evitare incertezze interpretative, individuare puntualmente quali siano le norme relative alle modalità di affidamento che « integrano e prevalgono sulle normative di settore » comprendendo anche le misure relative all'organizzazione dei servizi a rete (come ad esempio gli articoli 6, 7 e 13); al fine di evitare incertezze interpretative con le norme del decreto in esame, esplicitare che è fatto salvo quanto previsto in materia di affidamenti diretti di trasporti pubblici locali dal regolamento CE n. 1370 del 2007;

2) in ottemperanza ai principi di delega e, coerentemente, con le scelte che la Camera ha da poco compiuto e che trovano conferma anche nell'ordinamento europeo, prevedere che il servizio idrico integrato sia disciplinato dalla normativa di settore, analogamente a quanto il decreto in esame prevede per il settore del gas e per quello dell'energia (articolo 3, comma 3). Di conseguenza, circoscrivere l'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel decreto che presentano una portata generale, comprese quelle aventi

contenuto meramente abrogativo, in modo da non alterare il quadro normativo attualmente vigente nel settore;

3) in conformità con quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 2015, articolo 19, comma 1, lettera *e*) e alla costante giurisprudenza amministrativa e di legittimità (cfr. da ultimo, le sentenze del Consiglio di Stato Sez. V, n. 1034 del 2016 e Sez. VI, n. 762 del 2013 e la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 2012), escludere ogni forma di gerarchia tra i diversi modelli di affidamento dei servizi, assicurando agli enti locali la possibilità di scegliere la modalità di affidamento che risulti più efficiente e vantaggiosa per l'utente e la collettività, fermo restando il rispetto dei principi comunitari e l'obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di scelta. Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 7 e prevedere per tutte le forme di affidamento, compresi gli affidamenti diretti ai sensi del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370 o gli affidamenti ad azienda speciale, che l'ente locale dia conto, nelle motivazioni del provvedimento di scelta, dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità, tenendo altresì conto dei costi standard di cui al comma 2 dell'articolo 15; estendere ad ogni forma di gestione la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 7 relativa all'obbligo di inserimento del Piano economico finanziario – PEF – nel provvedimento motivato di scelta della modalità di affidamento;

4) nella medesima prospettiva occorre escludere anche per le ipotesi di affidamento *in house* la previsione di termini massimi di durata dell'affidamento irragionevoli e penalizzanti. Eliminare quindi il riferimento al termine massimo di cinque anni di cui all'articolo 8, comma 3;

5) modificare il comma 5 dell'articolo 7 prevedendo che il parere preventivo (obbligatorio ma non vincolante) sullo

schema di atto deliberativo sia reso dall'Autorità di regolazione, ove istituita, mantenendo il parere dell'Antitrust solo nei servizi in cui non opera un'Autorità di regolazione;

6) all'articolo 13, comma 3, riaffermare la validità delle deliberazioni degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive e successive, da parte dei singoli enti locali partecipanti, già prevista dall'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 138 del 2011, come modificato dalla legge di stabilità 2015, al fine di garantire l'ordinario ed efficace svolgimento delle funzioni e dei servizi a questi attribuiti;

7) nell'ambito della disciplina del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata di cui all'articolo 11, e conformemente a quanto previsto dal parere del Consiglio di Stato, prevedere espressamente, in relazione al diritto di indennizzo spettante al gestore uscente, che eventuali ritardi nella corresponsione del suddetto indennizzo non facciano sorgere alcun diritto di ritenzione dell'impianto;

8) in materia di procedure di scelta del contraente, all'articolo 17, comma 2, lettera *a*), al fine di consentire un maggior margine di flessibilità alle stazioni appaltanti, prevedere che nello svolgimento delle procedure la riscossione diretta dei proventi da traffico da parte dell'affidatario sia una scelta e non un obbligo;

9) con riguardo al regime delle inconfirmità degli incarichi di cui all'articolo 19, in tema di efficacia temporale, estendere l'operatività della norma anche agli incarichi in essere che, conseguentemente, sarebbero destinati a cessare se in contrasto con la disciplina stessa; precisare, inoltre, cosa si intende, all'articolo 19, comma 1 lettere *a*) e *b*), per « direttamente preposti »;

10) all'articolo 21 in materia di contratto di servizio, occorre coordinare la previsione che il contratto di servizio viene

stipulato contestualmente all'atto di affidamento con le norme contenute nel Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di chiarire, all'articolo 6, le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)* relative alle modalità di perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico sopprimendo la lettera *b)* e, conseguentemente, aggiungendo alla fine del punto *a)* la previsione del riconoscimento, ove necessario, di benefici tariffari o titoli da utilizzare per la fruizione del servizio;

b) alla luce delle nuove competenze attribuite in materia di rifiuti all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico si valuti l'opportunità che vengano chiariti la natura e i limiti delle nuove funzioni di regolazione e controllo e che venga assicurato all'Authority medesima un contingente adeguato di personale stabile e con idonee professionalità; si valuti, inoltre, l'opportunità di ricomprendere tra le competenze dell'Autorità di cui all'articolo 16, la regolazione, la vigilanza ed il controllo dei sistemi di attuazione della responsabilità estesa del produttore del prodotto e della responsabilità condivisa, in particolare con riferimento ai sistemi collettivi, al fine di verificare i requisiti

degli stessi, definire i criteri e le modalità per l'applicazione dei relativi contributi ambientali e delle altre forme di finanziamento, nonché verificare, avvalendosi del Sistema delle Agenzie ambientali, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta e recupero dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per ciascuna filiera;

c) all'articolo 9, comma 8, per uniformità di definizioni, si valuti l'opportunità di specificare che i concessionari hanno l'obbligo di fornire i dati tecnici ed economici relativi a reti, impianti e altre dotazioni ed ogni altra informazione necessaria per definire i bandi agli enti competenti all'organizzazione del servizio, e non solo a quelli competenti a bandire la gara;

d) all'articolo 12, comma 1, si valuti l'opportunità di attribuire a comuni e città metropolitane la funzione relativa alla stipula del contratto di servizio, il quale costituisce uno dei principali strumenti a disposizione del soggetto affidante per disciplinare i rapporti con il soggetto affidatario;

e) si valuti l'opportunità di chiarire l'ambito di operatività del decreto in relazione al Codice degli appalti, anche in tema di indennità che spettano al concessionario nei casi di cessazione anticipata, considerando le diverse ipotesi/cause che possono dar luogo alla cessazione stessa.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI BIANCONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI E TURCO**

I Commissione,

considerato che il parere del Consiglio di Stato evidenzia come il provvedimento facilita accordi spartitori tra gli operatori del settore interessati all'aggiudicazione del servizio di trasporto locale e regionale e consente il conferimento di incarichi professionali, di amministrazione o di controllo nel settore dei servizi a conviventi e amici di politici e amministratori locali;

considerato che le criticità più evidenti sono contenute negli articoli 14, 19, 20 e 33 del provvedimento in esame e, in particolare, ritenuto che, come prevede l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 14, se gli operatori interessati alla gestione del servizio si mettono d'accordo e viene presentata una sola offerta, la gara non si tiene e l'appalto viene aggiudicato « per motivi di necessità e urgenza » a chi ha presentato l'offerta e comporta l'affidamento per una durata non superiore a tre anni;

ritenuto che il Consiglio di Stato, nel parere espresso sul provvedimento in oggetto, dichiara che il periodo dei tre anni di cui al punto precedente faciliterebbe la realizzazione di accordi spartitori tra gli operatori del settore interessati all'aggiudicazione del servizio perché, testualmente, « la disposizione si presta ad un uso strumentale ed a possibili abusi da parte degli operatori del settore che potrebbero partimentare di fatto il proprio accesso ai singoli bacini di mobilità, ac-

cordandosi per presentare una sola offerta in ciascuna gara diretta a soddisfare i singoli bacini di mobilità »;

considerato che l'articolo 19 dello schema di decreto legislativo in oggetto, stabilendo che incarichi professionali, di amministrazione o di controllo non possono essere conferiti ai coniugi, ai parenti e agli affini fino al quarto grado di politici e dirigenti di enti locali, non impedisce tuttavia a chi con questi ultimi intrattiene rapporti diversi ma ugualmente stretti (conviventi, amanti e commensali abituali) di ottenere i suddetti incarichi;

ritenuto che, secondo il parere del Consiglio di Stato, « L'utilizzo di un riferimento formale quale è il coniugio, la parentela o l'affinità non sembra però adeguato » a evitare una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo del servizio pubblico, visto che « non colpisce situazioni sostanziali » di vicinanza tra chi dovrebbe gestire il servizio e chi ha invece il compito di controllarne il funzionamento (politici o dirigenti di enti) e dunque sarebbe più appropriato « fare rinvio alle ipotesi contenute nei comma 1, n. 2, dell'articolo 51 c.p.c., quanto al convivente o commensale abituale » utilizzando dunque gli stessi criteri che determinano l'astensione del giudice per stabilire le inconfiribilità, laddove è previsto che il giudice ha l'obbligo di astenersi « se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affi-

liazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori »;

considerato che la norma riguardante il conferimento degli incarichi di cui al punto precedente verrebbe applicata solo a nomine e incarichi conferiti dopo la sua entrata in vigore, consentendo però a soggetti da oggi passibili di inconferibilità di continuare a ricoprire incarichi precedentemente assegnatigli mentre, secondo il Consiglio di Stato sarebbe il caso di « prevedere che gli incarichi in essere, se in contrasto con la disciplina contenuta nel presente decreto, cessino previa diffida da parte dell'ente conferente. »;

ritenuto che l'articolo 20 dello schema di decreto legislativo è diretto ad impedire ai vecchi commissari, che hanno concorso con dolo o colpa grave (accertate in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa) all'approvazione di un atto illegittimo, di far parte di altre commissioni, prevedendo una disciplina più restrittiva ma, secondo il Consiglio di Stato, scritta in modo da risultare inapplicabile poiché « opera un accostamento tra condotta illecita del commissario e atto illegittimo, che risulta di dubbio abbinamento, dal momento che, ad eccezione dell'accertamento operato dalla Corte dei Conti, non si verifica tendenzialmente l'accertamento della condotta illecita del singolo amministratore. Infatti, anche quando il giudice amministrativo dispone il risarcimento del danno a seguito di atto illegittimo, che integri una condotta illecita lesiva di un interesse legittimo, accerta la responsabilità dell'amministrazione e non del singolo. »;

considerato quindi che sarebbe necessario « agganciare il divieto *de quo* espressamente alla circostanza di essere stati riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave di danno erariale in veste di componente di commissario di gara », predisponendo una certificazione mediante verbale scritto e segreto, del commissario di gara che non è colpevole avendo espresso opinione dissenziente dal resto

della commissione e imputando la responsabilità al resto della commissione, al fine di evitare che soggetti passibili di inconferibilità possano ugualmente ricoprire incarichi vietati (comma 7 dell'articolo 19);

considerato che l'articolo 33 del provvedimento in esame consente la proroga di concessioni in violazione delle norme in materia di procedure ad evidenza pubblica, dal momento che secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato « in caso di subentro in seguito a operazioni societarie, consente la rideterminazione dei criteri qualitativi e delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, persino tramite l'aggiornamento del termine di scadenza degli affidamenti in corso, atteso il connesso pericolo di un'alterazione postuma delle condizioni essenziali stabilite nella fase di evidenza pubblica, in violazione dei principi della *par condicio*, della trasparenza e della non discriminazione, con la precisazione che l'aggiornamento del termine di scadenza si risolverebbe in una vera e propria elusione della procedura di evidenza pubblica. »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) sia prevista la durata per un periodo non superiore a un anno per l'aggiudicazione in caso di un'unica offerta nelle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale e che si preveda il bando di una nuova gara in seguito all'aggiudicazione;

b) sia prevista una disciplina dell'inconferibilità degli incarichi professionali, di amministrazione o di controllo facendo riferimento alle ipotesi contenute nel comma 1, n. 2, dell'articolo 51 c. p. c., quanto al convivente o commensale abituale dei politici e dei dirigenti degli enti locali, utilizzando dunque gli stessi criteri che determinano l'obbligo di astensione del giudice;

c) si disponga che gli incarichi in essere, se in contrasto con la disciplina contenuta nel provvedimento in oggetto, cessino previa diffida da parte dell'ente conferente;

d) sia predisposta una certificazione mediante verbale scritto e segreto dell'opinione dissenziente dal resto della commissione del commissario di gara, imputando la responsabilità agli altri componenti, al fine di evitare che soggetti passibili di inconfiribilità ricoprano ugualmente incarichi vietati;

e) venga espunta dall'articolo 33 del provvedimento la previsione della possibi-

lità di una proroga della scadenza dei rapporti in corso e siano puntualizzati i limiti delle modifiche apportabili agli elementi non essenziali di tali rapporti;

f) nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto, non rientri il sistema idrico;

g) che nell'ambito di applicazione previsto dall'articolo 3 del provvedimento in oggetto, non rientrino le concessioni autostradali.

« Bianconi, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco ».

ALLEGATO 3

Nuove disposizioni in materia di indennità e trattamento economico dei parlamentari (Testo unificato C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli e C. 2354 Lombardi).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Sopprimerlo.

* **1. 17.** Gigli.

Sopprimerlo.

* **1. 20.** Sisto, Brunetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – *1.* L'indennità prevista dall'articolo 69 della Costituzione garantisce al membro del Parlamento che la riceve di poter svolgere liberamente il mandato. Essa è determinata di modo che la sua corresponsione non modifichi le precedenti condizioni economiche del cittadino chiamato alla funzione parlamentare.

2. A tal fine l'indennità è pari, al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali, al reddito dichiarato al fisco dal membro del Parlamento nell'anno precedente alla assunzione della carica di deputato o senatore, di componente del Governo, di membro di consigli o giunte regionali. L'indennità è erogata mensilmente, in quote pari ad un dodicesimo del totale annuo; è assoggettata al regime fiscale ordinario ed equiparata, ai fini

previdenziali, alla retribuzione del dipendente della pubblica amministrazione.

3. L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 2.500 mensili per dodici mensilità.

4. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT).

5. L'indennità aggiuntiva riconosciuta al membro del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni alla Camera di appartenenza, eventualmente deliberate dagli Uffici di Presidenza, è calcolata in rapporto alla indennità determinata ai sensi del comma 1, e non può consistere in una somma superiore alla sua metà.

1. 22. Francesco Sanna.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – *1.* A norma dell'articolo 69 della Costituzione, allo scopo di razionalizzare e contenere i costi dell'esercizio del mandato parlamentare, l'indennità per garantirne il libero svolgimento è discipli-

nata dalla presente legge e si applica ai membri della Camera dei deputati. Essa è pari al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 5.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità. Ai membri del Senato è riconosciuto un rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno di euro 1.500 mensili.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. In ogni caso l'indennità dei deputati non può essere inferiore a quella stabilita per il primo Presidente della Corte di cassazione.

1. 11. Lauricella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei professori ordinari di università con rapporto a tempo pieno, esclusi la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo.

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del medesimo importo.

1. 1. Monchiero, Bombassei, Galgano, Li-brandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è di importo pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, aggiornata in base al relativo meccanismo di indicizzazione.

Tale indennità può essere ridotta dagli Uffici di Presidenza delle due Camere nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e non può in ogni caso superare l'importo attualmente stabilito alla data del 1° settembre 2016.

1. 2. Piccione.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al comma 1 in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.

1. 16. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1. A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. In armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, essa è parametrata al reddito pregresso e non può in ogni caso superare il tetto massimo previsto per le alte cariche dello Stato.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

1. 21. Sisto, Brunetta.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

ART. 1.

(Indennità).

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo di professore universitario ordinario a tempo pieno, seconda progressione di carriera, comprensiva di un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

2. I consigli e le assemblee delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, stabiliscono le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in ogni caso essere superiori al 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi

dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

3. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

1. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile limitatamente ai commi 2 e 3)

Sostituire il comma 1, capoverso ART. 1, con il seguente:

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate.

1. 10. Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è commisurata in misura tale da garantire il pieno e libero svolgimento del mandato.

L'indennità è determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, sulla base delle esigenze e tenuto conto dei limiti dei propri bilanci. L'indennità è erogata per dodici mensilità.

1. 3. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del

Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge e viene determinata dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura non superiore all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 15. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

1. 7. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro *con le seguenti:* al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, almeno ad euro.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. In ogni caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento non può essere di misura inferiore a quella riconosciuta al primo presidente della Corte di cassazione.

1. 13. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro *con le seguenti:* al netto delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, almeno ad euro.

1. 12. Lauricella.

Al comma 1, capoverso articolo 1, comma 1, sostituire le parole: al lordo *con le seguenti:* al netto.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 5, primo comma, sostituire le parole: I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 *con le seguenti:* Le indennità previste dall'articolo 1 e i rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2.

1. 9. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'indennità di cui al comma 1 non è dovuta in caso di assenza ingiustificata dai lavori parlamentari. Qualora la predetta assenza, priva di giustificazione, è superiore a sei giorni, il deputato o senatore decade dal mandato parlamentare.

1. 18. Invernizzi, Caparini.

Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Ai senatori di nomina del Presidente della Repubblica non è riconosciuta alcuna indennità tranne un rimborso delle spese documentate di soggiorno e di viaggio nella misura di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese non è riconosciuto ai senatori di nomina presidenziale che risiedono nel comune di Roma.

1. 14. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 1, sopprimere il comma 3.

1. 8. Misuraca.

Al comma 1, capoverso articolo 1, sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 20 per cento dell'indennità di base.

3-bis. Le indennità aggiuntive per lo svolgimento di altri incarichi interni alle

Camere non possono in ogni caso superare, nel loro complesso, l'importo corrispondente al 10 per cento dell'indennità di base.

1. 6. Misuraca.

Al comma 1, capoverso articolo 1, al comma 3 aggiungere le parole: quando tali membri, durante il periodo del mandato parlamentare, esercitano in modo non occasionale, attività libero-professionale.

1. 5. Ferro.

Al comma 1, capoverso articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

I membri del Parlamento, durante il periodo del mandato parlamentare, non possono percepire redditi derivanti da attività libero-professionale.

1. 4. Ferro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Vitalizi).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Conseguentemente, all'articolo 7, aggiungere il seguente comma:

3. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali

a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dall'articolo 1-bis della presente legge.

1. 01. Caparini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 2.

Sopprimerlo.

*** 2. 18. Gigli.**

Sopprimerlo.

*** 2. 20. Sisto, Brunetta.**

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

ART. 2.

(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2 – 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso spese forfettario, comprensivo delle spese telefoniche e di collegamento e assistenza informatica, pari a euro 2.000 mensili. Al parlamentare sono fornite tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima ed aerea e il rimborso delle spese, adeguatamente comprovate, per l'utilizzo di auto propria, taxi o servizi analoghi o per il servizio di *car sharing* per i trasferimenti sul territorio nazionale giustificati dall'esercizio della propria attività politica e con

esclusione di qualunque ulteriore rimborso. Il parlamentare ha altresì diritto al rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a provarlo, fino ad un massimo di 1.500 euro. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un parlamentare subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

2. Il parlamentare titolare di cariche o che svolge incarichi interni alla Camera di appartenenza, ha diritto alla somma di 1.000 euro netti in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 1.

3. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere disciplinano, altresì, le modalità per l'applicazione di una decurtazione del rimborso di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza diverso dalle missioni istituzionali del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni.

4. La Camera di appartenenza copre per ciascun parlamentare spese per collaboratori, consulenze, ricerche, gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad un massimo di 3.500 euro mensili. Nel caso in cui ciò comporti la stipula di contratti ciò avviene direttamente con la Camera di appartenenza del parlamentare ».

Conseguentemente l'articolo 3 è soppresso.

2. 19. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile limitatamente all'ultimo periodo del comma 4)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2.

1. Al membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono l'ammontare complessivo della diaria entro il limite massimo di euro 3.500 mensili, specificando altresì la quota massima della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio, tenuto conto delle condizioni di mercato. La quota della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio è riconosciuta solo se le spese sono documentate e non è riconosciuta ai deputati o senatori residenti nel Comune di Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

3. L'ammontare massimo di cui al comma 1 è aggiornato alla fine di ogni triennio in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente ».

2. 6. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Ai membri del Parlamento è corrisposta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista

per i magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

2. 15. Piccione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso mensile delle spese documentate di soggiorno per un massimo di euro 2.000 e delle spese di vitto non documentate per euro 500. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione del rimborso per le sole spese di soggiorno di cui al comma 1, per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione.

2. 12. Mucci, Catalano.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno e di viaggio pari a 3.500 euro mensili.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'entità della decurtazione al rimborso di cui al comma 1 per ogni giorno di assenza del parlamentare dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o

delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni e ne disciplinano le modalità di esecuzione ».

2. 17. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno di euro 3.500 mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma. Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 9. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso delle spese di soggiorno determinato nell'ammontare dagli Uffici di Presidenza delle due Camere. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune di Roma. Ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 14. Piccione.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere la parola:* documentate;

b) *sopprimere le parole:* e di viaggio entro il limite massimo.

Conseguentemente al medesimo capoverso articolo 2, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle

spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 8. Lauricella.

Al comma 1, capoverso Art. 2 comma 1, sostituire le parole: e di viaggio entro il limite massimo di euro 3.500 mensili con le seguenti: per un massimo di euro 2.000 e vitto per euro 700.

2. 11. Mucci, Catalano.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, sopprimere il secondo capoverso.

2. 3. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il rimborso delle spese di alloggio è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel comune o nell'area metropolitana di Roma nella misura del 50 per cento.

2. 4. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai membri del Parlamento che non risiedono nel comune di Roma è garantita la copertura delle spese di viaggio su tutto il territorio nazionale.

2. 10. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis. – Ai membri del Parlamento che non risiedono nella provincia di Roma, le rispettive Camere di appartenenza provvedono a mettere a disposizione locali destinati all'alloggio.

2. 16. Costantino, Quaranta, D'Attorre.

Al comma 1, capoverso ART. 2, sopprimere il comma 2.

2. 13. Gigli.

Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, sostituire le parole: per ogni giorno di con le seguenti: per l'.

2. 2. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, tali da garantire il pieno svolgimento dell'attività di parlamentare.

2. 1. Misuraca.

Al comma 1, capoverso ART. 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. Ad ogni membro del Parlamento è garantito un numero di assistenti e collaboratori tali da garantire il corretto svolgimento delle proprie funzioni determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

2. 5. Misuraca.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – Gli uffici di Presidenza delle due Camere agevolano il parlamentare nello svolgimento della propria attività tramite agevolazioni economiche al parlamentare per i collaboratori, che lo supportano nell'esercizio della sua attività.

2. 7. Misuraca.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 17.** Sisto, Brunetta.

Sopprimerlo.

* **3. 15.** Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Fondo per le spese generali e Fondo per i collaboratori parlamentari).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a 2.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente. Gli importi del fondo di cui al presente comma sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per la retribuzione dei collaboratori parlamentari, nel limite di importo di 1500 euro mensili. Incrementi triennali successivi del predetto importo sono disposti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale delle retribuzioni contrattuali rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

3. Il rapporto di lavoro tra il membro del Parlamento e i suoi collaboratori ha natura fiduciaria ed è fondato sull'accordo delle parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro subordinato, di collaborazione, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero di lavoro

autonomo. Salvo diverso accordo tra le parti, il rapporto di lavoro ha durata commisurata a quella della legislatura.

4. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Non possono svolgere l'incarico di collaboratore parlamentare il coniuge, i parenti e gli affini del membro del Parlamento fino al quarto grado.

6. Gli Uffici di presidenza delle due Camere disciplinano il pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori dei membri del Parlamento da parte dell'amministrazione della Camera di appartenenza, la quale provvede anche all'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali, dopo aver acquisito copia del contratto e del *curriculum* del collaboratore parlamentare, al fine di garantire la loro pubblicazione. La responsabilità dell'amministrazione della Camera di appartenenza è circoscritta all'erogazione della retribuzione, dovuta in base al contratto stipulato tra il parlamentare e il collaboratore, nonché all'adempimento degli oneri accessori.

3. 4. Famiglietti.

(Inammissibile limitatamente ai commi 3, 4, 5 e 6)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo e fondo per i collaboratori del parlamentare).

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato, previa presentazione della documentazione attestante le spese sostenute, un fondo unico e onnicomprensivo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e con il mantenimento dei rapporti con l'elettorato di

importo pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo.

2. Ciascun membro del Parlamento dispone di un fondo per i collaboratori di entità pari al 50 per cento di quanto previsto per la medesima finalità in favore dei membri del Parlamento europeo. In seguito alla presentazione della documentazione che attesta l'esistenza di regolari rapporti di lavoro, e ferma restando la loro natura privatistica e fiduciaria, le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, secondo le disposizioni adottate dai rispettivi Uffici di Presidenza, possono procedere, per nome e per conto dei membri del Parlamento, alla predisposizione della busta paga, al pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze, nonché all'elaborazione e alla trasmissione agli organi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei collaboratori.

3. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori parlamentari e le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. 3. Famiglietti.

(Inammissibile limitatamente al secondo periodo del comma 2 e al comma 3)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — 1. Per garantire il libero e pieno svolgimento del proprio mandato, ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo mensile a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo, commisurato alla media degli importi assegnati al medesimo scopo dai Parlamenti dei principali Paesi dell'Unione europea.

Tale importo è determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere ».

3. 6. Misuraca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 5.000 mila euro mensili per le spese sostenute dai propri collaboratori che lo aiutano nella sua attività ».

3. 8. Misuraca.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a 3.690 euro mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato parlamentare. Il parlamentare ha diritto ad ulteriori 6.000 euro mensili da ripartire tra i collaboratori che lo aiutano nella sua attività. Tale rimborso spese può variare ed essere ulteriormente incrementato dall'Ufficio di Presidenza delle due Camere in ragione della grandezza e del numero di abitanti della Regione di elezione dello stesso parlamentare ».

3. 9. Misuraca.

Sostituirlo il seguente:

ART. 3.

(Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato rappresentativo – Spese di viaggio).

1. Dopo l'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. – 1. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo.

2. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, i membri del Parlamento hanno diritto alla copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.

3. Ai fini della copertura delle spese di viaggio le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono stipulare convenzioni con vettori e agenzie di viaggio che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.

4. Alla fine di ciascun trimestre, i deputati depositano presso la Camera di appartenenza una relazione contenente il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera, e una breve indicazione delle finalità dei viaggi effettuati, confermandone l'attinenza al mandato parlamentare e dichia-

rando che è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.

5. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare ».

3. 7. Monchiero, Bombassei, Galgano, Librandi, Mazziotti Di Celso, Molea, Oliaro, Quintarelli, Vargiu.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, comma 1, sostituire le parole: pari a euro 3.690 mensili con le seguenti: determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.

3. 14. Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, sostituire la parola: 3.690 con la seguente: 7380.

Conseguentemente aggiungere, in fine, alla rubrica dell'articolo 3 le seguenti parole: e per la retribuzione dei collaboratori parlamentari.

3. 2. Famiglietti.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, al comma 1, dopo le parole: delle spese aggiungere la seguente: documentate.

Conseguentemente al capoverso ART. 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. La dotazione di cui al precedente comma può essere destinata, in tutto o in parte, alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, la Camera di riferimento stipula, su indicazione del deputato, apposito contratto di lavoro subordinato o d'opera con il collaboratore, con durata commisurata a quella della legislatura o inferiore. Il collaboratore accreditato, pur mantenendo un legame fiduciario con il

proprio deputato, dipende direttamente dall'amministrazione della Camera di riferimento del parlamentare, cui compete il pagamento del compenso e degli eventuali oneri fiscali e contributivi gravanti sul datore di lavoro o committente. La medesima amministrazione provvede a trattenere tali somme dalla dotazione di cui al comma 1.

3. 16. Catalano, Mucci, Cristian Iannuzzi.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale, secondo, terzo e quarto periodo)

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, al comma 1, dopo le parole: delle spese aggiungere la seguente: documentate.

3. 12. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: e la retribuzione di collaboratori.

3. 10. Toninelli.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante.

3. 13. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre riconosciuto, previa presentazione della relativa documentazione, il rimborso delle spese sostenute per l'attività politica sul territorio nazionale.

3. 1. Lauricella.

Al comma 1, capoverso ART. 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis La dotazione di cui al precedente comma è destinata alla remunerazione dei

collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.

3. 11. Cristian Iannuzzi.

(Inammissibile limitatamente al secondo periodo)

Al comma 1, capoverso articolo 2-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Ad ogni membro del Parlamento viene assegnato un numero di assistenti e collaboratori determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, i cui oneri sono a carico delle due Camere.

3. 5. Misuraca.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i collaboratori parlamentari).

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché le modalità dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali e previdenziali da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle somme di cui all'articolo 3. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri accessori, nei

limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti.

2. Fermo restando che tali rapporti di lavoro non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, all'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali provvede l'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. 01. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , né da altra attività lavorativa anche libero-professionale ».

3. 03. Caparini.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I liberi professionisti che siano eletti deputati o senatori sospendono l'esercizio della propria attività per tutta la durata del mandato parlamentare ».

3. 02. Caparini.

(Inammissibile)

ART. 4.

Sopprimerlo.

* **4. 1.** Piccione.

Sopprimerlo.

* **4. 2.** Gigli.

Sopprimerlo.

* **4. 5.** Sisto, Brunetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Regime tributario).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono soppressi;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'indennità di cui all'articolo 1 è soggetta all'imposta di cui al regime fiscale ordinario vigente, sulla base delle aliquote di riferimento. I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto »;

4. 4. La Relatrice.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

(Regime tributario, pignoramento e sequestro).

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere

computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti »;

b) Il secondo e il terzo comma sono abrogati.

c) Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge ».

4. 3. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 6 – 1. Il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del presidente della giunta regionale, è rapportato al numero di abitanti in ciascuna regione, ovvero un consigliere ogni 80.000 abitanti con un limite minimo di 5 consiglieri per le regioni con popolazione inferiore a un milione di abitanti e con un limite massimo di 40 consiglieri per le regioni con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti. La riduzione del numero dei consiglieri regionali rispetto a quello previsto alla data di entrata in vigore della presente legge è disposta da ciascuna regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge e acquista efficacia a decorrere dalla prima legislatura regionale successiva a quella della citata data di entrata in vigore. Le regioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno un numero di consiglieri regionali inferiore al limite minimo previsto dalla presente lettera, possono aumentare tale numero fino al raggiungimento di detto limite.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli emolumenti e le utilità, comunque denominati, previsti in favore dei consiglieri regionali sono ridotti entro il limite massimo di 30.000 euro annui ».

4. 01. Caparini, Invernizzi.

(Inammissibile)

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 4. Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Indennità per la cessazione dal mandato).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1 ».

5. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

(Indennità per la cessazione dal mandato).

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. – 1. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato spetta un'in-

dennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1 ».

5. 6. Sisto, Brunetta.

Al comma 1, capoverso ART. 6-bis, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge *e con le seguenti* determinato dagli Uffici di Presidenza delle due Camere e commisurato;

b) sopprimere le parole: ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

5. 3. Piccione.

Al comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 1, sostituire le parole: calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile *con le seguenti:* pari all'80 per cento dell'importo mensile lordo dell'indennità, per ogni anno di mandato effettivo, o frazione non inferiore a sei mesi.

5. 2. Lauricella.

Al comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale indennità non spetta ai membri che, durante il periodo del mandato parlamentare, abbiano esercitato in modo non occasionale attività libero-professionale.

5. 1. Ferro.

Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

ART. 5-bis.

(Assistenza sanitaria e assicurativa).

1. L'intero costo sostenuto dalla Camera dei deputati per le spese per assistenza sanitaria e assicurativa dei deputati è ripartito tra i beneficiari.

ART. 5-ter.

(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).

1. Gli eventuali assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e comprensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici, percepiti in qualunque forma, erogati ai parlamentari, superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Gli enti previdenziali, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, sono tenuti a fornire all'ente erogante i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzio-

nali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici e di sviluppo della scienza e della cultura e in particolare al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di rilancio dell'Università e della ricerca, anche assicurando una piena attuazione al diritto allo studio universitario.

ART. 5-*quater*.

(Contributi previdenziali).

1. È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 6, di seguito denominato « trattamento previdenziale ».

2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

ART. 5-*quinquies*.

(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 250 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

ART. 5-*sexies*.

(Erogazione del trattamento previdenziale).

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.

2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 8, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salvo rinuncia all'indennità o comunque al trattamento economico previsto per le suddette cariche.

4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.

5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.

6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi.

ART. 5-*septies*.

(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).

1. Le Camere determinano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, quale sarebbe l'importo del trattamento previdenziale, calcolato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 6, percepito dai parlamentari che

già godono di un trattamento previdenziale comunque denominato.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 6, comma 2.

ART. 5-octies.

(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

ART. 5-novies.

(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).

1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

ART. 5-decies.

(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 7, sono gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

5. 01. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 12. Gigli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Trasparenza, controlli e sanzioni).

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano specifiche disposizioni per garantire la trasparenza dell'attività e del mandato parlamentare, e quindi definire l'eventuale pubblicazione e l'aggiornamento dei dati riguardanti il complesso delle indennità riconosciute, nonché la rendicontazione delle spese rimborsate.

6. 14. Sisto, Brunetta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

1. I siti di Camera e Senato pubblicano annualmente il complesso delle indennità, della diaria e dei rimborsi spese sostenute dai parlamentari.

6. 1. Gigli.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'attività e con le seguenti: dell'esercizio.

6. 2. Misuraca.

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: aggiornamento con la seguente: adeguamento.

6. 3. Misuraca.

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole: il complesso con le seguenti: la totalità.

6. 4. Misuraca.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la rendicontazione delle spese rimborsate con le seguenti: la rendicontazione, dettagliata di ogni singolo parlamentare, delle spese rimborsate, per categoria di rimborso.

6. 11. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: la rendicontazione, con le seguenti: il totale.

6. 5. Misuraca.

Al comma 2, sostituire la parola: riconoscimento con la seguente: calcolo.

6. 7. Misuraca.

Al comma 2, sostituire la parola: rimborsabili con le seguenti: da rimborsare.

6. 6. Misuraca.

Al comma 3, sostituire le parole: qualora sia accettata l'irregolare imputazione di spese, con le seguenti: qualora siano accertate le continue imputazioni di spese.

6. 8. Misuraca.

Al comma 4, sostituire la parola: reiterate con la seguente: continua.

6. 9. Misuraca.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per i membri del Parlamento, che siano altresì membri del Governo, la pubblicazione e l'aggiornamento dei dati relativi al complesso delle indennità riconosciute a ciascuno e la rendicontazione delle spese di soggiorno e viaggio eventualmente riconosciute avviene in una apposita sezione del sito *internet* del Governo, a cura di un Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Del Comitato, operante in piena autonomia, fanno parte tre esperti selezionati, assicurandone l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato, di cui al presente comma, non sono riconosciute indennità, ad eccezione dei gettoni di presenza, per i giorni in cui si è effettivamente riunito il Comitato ed il rimborso delle spese sostenute ».

6. 13. Palese.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. La società di revisione legale selezionata dagli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, controlla che le spese rimborsate siano conformi alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti.

6. 10. Cristian Iannuzzi.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Gli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Disposizioni finali).

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

7. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

7. 02. Lauricella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva a quella in corso.

7. 03. Lauricella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere.

7. 04. Lauricella.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Entrata in vigore ed applicazione).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla XVIII legislatura.

7. 01. Lauricella.

ALLEGATO 4

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Emendamenti C. 2305-A e abb.

PARERE

Comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento De Lorenzis 6.4,

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015. C. 3880 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3880 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012. C. 3941 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3941 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013. C. 3946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3946 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014. C. 3947 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3947 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a Bruxelles il 18 novembre 2014 »;

rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.